

ADRIANO SOFRI

IL FUTURO ANTERIORE

**COME SI SCRIVONO
LE SENTENZE**



**STAMPA ALTERNATIVA MILLELIRE
LIBRO BIANCO**



MILLEURE/STAMPA ALTERNATIVA

*direzione editoriale ed esecutiva Marcello Baraghini
distribuzione in libreria Nuovi Equilibri srl (fax 0761-352751)*

Adriano Sofri
IL FUTURO ANTERIORE
come si scrivono le sentenze

Composizione e impaginazione: Watermelon/Milano

Fotolito: Graphos/Pero (Mi)

finito di stampare il 4/11/92

Stampa: Fratelli Spada S.p.A. Ciampino/Roma

TRE GIORNI

Il processo davanti alle Sezioni Unite della Cassazione si è svolto nei giorni 21 e 22 di ottobre del 1992. La sentenza è arrivata il 23. Erano passati vent'anni e mezzo dal fatto giudicato. La sentenza ha annullato i processi precedenti e le condanne - ventidue anni di carcere, per me e i miei coimputati - per vizio di motivazione. All'esame profano di quella motivazione erano dedicate le mie pagine qui riprodotte: vizio è termine tecnico, ma suona al mio orecchio piuttosto come nell'accezione corrente, che mescola l'incolpevole difensore di qualcosa con una compiaciuta inclinazione al male.

Il 21 ottobre il *Giornale* apriva unendo in un solo titolo gridato l'allarme per la ripresa del terrorismo e l'inizio della nostra Cassazione. Il 21 ottobre il *Corriere della Sera* intervistava a piena pagina Giulio Andreotti. Diceva, Andreotti: Adriano Sofri è colpevole, Salvo Lima era innocente.

Nell'intervista, Andreotti garantiva di persona per Lima. Per la mia colpevolezza garantiva la sua fiducia nell'avvocato della parte civile. Costui, al processo per piazza Fontana, chiese la condanna di Valpreda e l'assoluzione di Giannettini. Questa e altre simili benemeritenze dovevano piacere ad Andreotti.

Quella mattina in cassazione gli accusatori pubblici e privati spiegavano che scagionare me e i miei coimputati avrebbe significato disarmare lo stato nella lotta contro la mafia. L'accusatore pubblico disse che non esisteva alcun riscontro oggettivo a nostro carico, ma che doveva bastare la prova logica. Nella memoria qui pubblicata mi ero studiato di spiegare che cosa voglia dire la prova logica.

Nello stesso giorno, il 21 ottobre, i giudici di Palermo emettevano ventiquattro ordini di custodia per l'omicidio di Salvo Lima, sostenendo che esso era stato deciso e attuato perché Lima non era più riuscito ad assicurare a boss e picciotti mafiosi l'impunità di cui avevano tradizionalmente goduto.

Quattro mesi prima, alla vigilia dell'udienza, il nostro processo in Cassazione era stato tolto alla Prima sezione penale, presieduta da Corrado Carnevale, cui era automaticamente andata. Quando protestai, in nome delle più elementari regole del diritto, mi si oppose che, come un mafioso qualunque, valevo Carnevale. Almeno nel nostro caso, la minaccia era stata sventata: eravamo stati sottratti alla Prima sezione, e la lotta alla mafia per una volta non fu vulnerata.

Quel 21 ottobre, mentre si apriva la nostra Cassazione, polizia e inquirenti avevano tempestivamente e brillantemente risolto il tristissimo caso della violenza e dell'uccisione di un bambino di Foligno. Il giovane colpevole si era autoaccusato. Tutto era a posto: le forze dell'ordine avevano abilmente risposto alle tormentate telefonate del giovane reo confesso, i magistrati avevano emesso i loro provvedimenti, i giornalisti avevano dichiarato chiuso il caso (non tutti, per fortuna: c'è sempre una smagliatura nel tappeto, dalla quale può sgattaiolare la macilenta dea della verità), gli editorialisti, com'è comprensibile, avevano scritto editoriali. Perché, del resto, il giovane assassino avrebbe dovuto autoaccusarsi? La confessione, aveva ricordato un magistrato, è la regina delle prove. Un tempo, nei trattati di diritto, si insegnava che la confessione è una prova delicata e fallace, e l'autoaccusa la più fallace. Del resto, come avrebbe potuto quel reo confesso conoscere tanti particolari esatti e inediti sull'omicidio? Il 22 ottobre i giornali riferivano che tutti quei particolari erano inventati di sana pianta. Il giovane confesso non c'entrava niente. Non aveva mai messo piede a Foligno. L'impostura era durata solo sei giorni. Ancora un po', e ce l'avrebbe fatta.

Il 21 ottobre alcuni giornali commentavano sdegnati la "mobilitazione" che la lobby di Lotta Continua e l'intelligenza impenitente avevano continuato fino all'estremo a condurre per coartare la serenità della Cassazione. Si chiamavano così alcune feste belle, malinconiche e allegre nelle quali migliaia di

persone che mi vogliono bene venivano a prendere commiato, forse, da me che voglio loro bene. I processi si fanno nei tribunali, ammonivano ancora una volta queste nobili guardie di frontiera. Ma le feste di commiato no.

Quattro anni e mezzo fa, quando questa storia cominciò, non mi appellai a solidarietà politiche, e tanto meno a quelle puramente ereditate da un passato tanto umanamente prossimo quanto politicamente remoto. Anzi, le scoraggiai. Ne avevo bisogno: per affrontare una disgrazia, e resisterle, occorre raccogliersi e restare un po' soli. Strada facendo le cose sono cambiate. Alla fine ho ricevuto il regalo di una solidarietà molto grande, molto aperta, diversa e disinteressata, e me ne sono lasciato sollevare.

Ho badato a conservare le misure: in fondo, non avevo altro merito che la simpatia suscitata da una persecuzione ingiusta. La vita di un condannato notorio è già invalida: figurarsi quella di chi faccia il martire. Arrivarono a sostenermi, a farmi domande, a farmi auguri stranamente timidi e protettivi tantissimi ragazzi e ragazze. Con loro soprattutto mi scuso delle pagine che seguono, buone per la documentazione, non certo per una lettura che riscaldi il cuore: ci riproverò altrove. Da quattro anni ripeto puntigliosamente la mia verità - la verità - sull'accusa che mi viene mossa: parlo di un pomeriggio, di una città, di una pioggia, di un colloquio mai avvenuto, di bugie, contraddizioni, testimonianze, fotografie. Continuerò a farlo, come quei bravi pazzi innocui che cercano ancora sempre un altro disposto ad ascoltare la loro storia fatale. Ma ora qualcosa è finita, e qualcosa continua altrove. Ora ho voglia di parlare, o di tacere - è lo stesso - anche di altro.

La sera del 23 ottobre, il terzo giorno, mio figlio Nicola ha risposto a un'ennesima telefonata. Già più volte da Roma avevano chiamato, e avvertito che c'era un rinvio: ancora un'ora, ancora due ore, un'altra ora. Erano passate così undici ore e mezza dall'ingresso dei giudici in camera di consiglio.

Una voce più emozionata diceva adesso: hanno rinviato tutto... Un altro rinvio, accidenti - disse Nicola. Ma no, gridò l'altro, hanno annullato tutto e rinviato a un nuovo processo. Nicola si voltò a guardarmi con un'altra faccia.

Mentre la gioia e il sollievo accendevano le nostre facce, su altre, su quelle dei famigliari di Calabresi per esempio, doveva passare il dolore o la rabbia. Avevo provato questa sensazione, alla rovescia, nell'aula di Corte d'Assise di Milano nel momento della lettura della sentenza che ci condannava. Mi voltai indietro, allora, e vidi lo sgomento sul viso dei miei, e una gioia sul loro.

Naturalmente questo è fin troppo umano. Però non ho potuto fare a meno di figurarmi un giorno - forse questo si potrà chiedere al tempo che passa - in cui le buone notizie siano buone notizie per tutti, e le cattive notizie siano cattive notizie per tutti. Un miracolo a Milano. In cui, quando si dice: buongiorno, si intenda dirsi davvero: buongiorno.

Mi resta da spiegare il titolo che ho dato a questo libretto. In realtà non so spiegarlo. Mi sembra bellissimo e corrispondente. Non dimenticherò l'incontro infantile con i tempi del verbo: il presente, il trapassato, il futuro semplice, il futuro anteriore. Il futuro non è mai semplice. Il futuro anteriore fu la prima scoperta del vincolo misterioso e attorcigliato che lega ciò che sarà a ciò che è già stato. Le lingue moderne semplificano sempre più, e il futuro anteriore si estinguerà, temo. A quel punto, avremo perso anche l'argomento più invincibile e commovente contro l'ergastolo.

Firenze, 24 ottobre 1992

MEMORIA PER I GIUDICI DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Avevo riassunto per la Cassazione i miei argomenti, mettendoli a confronto con le motivazioni della sentenza di condanna di primo grado, e soprattutto dell'appello. (All'appello non presi parte. Vi venni di volta in volta definito, dall'accusa pubblica e privata, come "un uomo infame", "una mente terroristica" e così via). Li ripubblico qui, coi tagli imposti dalla snellezza dei Millelire, chiedendo a lettrici e lettori di non aspettarsi se non un documento ulteriore di una malaugurata vicenda giudiziaria. Se provassero la curiosità di sapere di più delle questioni qui ricapitolate, li prego di leggere la mia Memoria, presentata al primo processo, e pubblicata in volume nella collana omonima della casa editrice Sellerio.

La storia riscritta

Le caratteristiche salienti della motivazione della sentenza d'appello mi sembrano due. La prima è la definitiva trasformazione di un'accusa per omicidio in una costruzione ispirata all'interpretazione politica e a una teoria del sospetto: con essa si risale dall'imputazione per alcune rapine (di cui io non ero neanche stato imputato) alla tesi di una loro dipendenza da un'occulta organizzazione illegale. Di qui si procede a fare dell'omicidio una specie di loro perfezionamento e corollario. La seconda caratteristica è l'assunzione di tutti gli addebiti falsi o infondati dell'accusa; non solo di quelli del pubblico ministero, ma anche di quelli della parte civile che nel processo di primo grado non erano stati accolti né dalla pubblica accusa né dagli stessi magistrati giudicanti.

La prima operazione - la considerazione dell'omicidio come conseguenza necessaria e organica di una presunta strategia politica imperniata su una struttura illegale - si era rivelata presto indispensabile all'accusa per consentirle l'arbitrio di giudicare la responsabilità di un omicidio attraverso altro che l'omicidio stesso, sul quale non c'erano né potevano esserci prove. Questo ripiego dei magistrati d'istruttoria dopo l'esordio roboante e trionfale del caso - "il caso è risolto" - è diventato strada facendo sempre più disinvolto, fino a far apparire, nella sentenza d'appello, l'accusa di Marino come una ciliegia su una torta già infornata. Questa inversione dell'itinerario giudiziario ha oltre tutto un grave rilievo extragiudiziario, storico. Se i giudici stabiliscono che Lotta Continua aveva una struttura illegale alle dipendenze dei suoi organi dirigenti, incaricata di azioni armate, fino agli omicidi deliberati per alzare l'assalto allo stato, ecco che non solo l'immagine politica, storica e umana di Lotta Continua viene capovolta, ma anche la ricostruzione del rapporto tra il movimento di contestazione giovanile e sociale della fine degli anni '60, i gruppi estremisti che ne derivarono, e il terrorismo della seconda metà degli anni '70. Il terrorismo viene in questo caso retrodatato, e fatto derivare dai gruppi politici extraparlamentari, e anzi coincidere con

essi. E poiché Lotta Continua è stata l'erede meno infedele e più prossima del movimento del '68, ecco che il '68 diventa l'incunabolo del terrorismo omicida. Con ciò è riscritta una pagina tutt'altro che secondaria della storia italiana fra gli anni '60 e '80, ad antea della verità e della stessa verosimiglianza storica. Uno degli effetti della celebrazione di un giudizio penale a vent'anni di distanza dal suo fatto, oltre alla deformazione di tutte le circostanze materiali (e, almeno in questo caso, sempre e solo a danno della difesa) è che l'accusa si serve di un clima politico, culturale e psicologico così mutato da confondere ogni interpretazione del passato. Succede così un singolare rovesciamento: che la distanza di tempo, invece di servire alla storia per stabilire un giudizio più distaccato e sereno dei fatti, serve al giudizio penale per manipolare i fatti, e sanzionarli come storia. Vent'anni fa nessun osservatore, per malintenzionato che fosse, avrebbe preso in considerazione l'idea che Lotta Continua nel 1972 deliberasse omicidi per assecondare una strategia di assalto allo stato. Oggi un tribunale l'ha decretato.

In questo senso tutto il processo, e infine il suo culmine nella motivazione d'appello, è un caso, volontario o no, di processo politico.

La congiura delle belle lettere

Dopo il deposito della motivazione l'attenzione della stampa si concentrò comprensibilmente su un passaggio conclusivo che addebita a Leonardo Sciascia e ad Antonio Tabucchi una dalsa complicità con gli imputati nella costruzione di una diabolica teoria del complotto. Riporto il brano in questione:

"Secondo la teoria del complotto, elaborata più o meno da tutti i difensori, Marino si sarebbe inventata tutta la storia dopo aver accumulato alcune centinaia di dati fornitigli dalla lettura dei giornali o dai Carabinieri che lo avrebbero istruito durante i 17 giorni intercorsi tra la sua prima visita al maresciallo di Sarzana e l'incontro con il magistrato.

Questa diabolica messa in scena, che è anche il contenuto di due racconti pubblicati non a caso in concomitanza con l'inizio

del processo di primo grado ("Una storia semplice" di Sciascia) e di secondo grado ("Può il batter d'ali di una farfalla a New York provocare un tifone a Pechino?" di Tabucchi), ed il primo dei quali consegnato in dono da Sofri a Marino sotto gli occhi delle telecamere il giorno d'inizio del processo in Corte d'Assise, sarebbe servita a saziare finalmente un insopprimibile desiderio di trovare i responsabili di un'azione politica degli anni settanta".

L'enormità è tale che il semplice replicarle rischia il ridicolo. Del resto non si trattava il solo di una grottesca caduta di gusto, o di un'involontaria censura, o ancora di una psicologia più paranoica di quella che abusivamente si pretende di attribuire agli imputati. Non si trattava solo dell'intrusione in una sentenza giudiziaria di un lapsus culturale, rivelatore ma accidentale. Si trattava precisamente di una prova di quel pregiudizio ideologico fondatamente temuto dagli imputati e dalle loro difese quando avevano sollevato alla vigilia dell'appello la legittima suspicione.

Nel brano citato, la sentenza non si accontenta di schernire, come ha fatto ripetutamente nel suo corso, una presunta "giurisdizione alternativa giornalistico-televisiva" - formula con la quale si designa la libertà di discussione pubblica di una vicenda giudiziaria - ma si azzarda a dichiarare che scrittori del peso e della dirittura di Sciascia e Tabucchi hanno subordinato la loro opera (nel caso di Sciascia l'opera estrema) al calcolo di influenzare l'indipendenza della giustizia. Non solo, ma sono arrivati - loro, e i loro editori - a calcolare l'uscita delle proprie opere in modo da braccare le scadenze del giudizio di primo grado l'uno, di secondo grado l'altro. E perché avrebbero compiuto una così complicata e subdola impresa? In odio, evidentemente, a Marino che, come scrive la sentenza in un altro punto, "non è un letterato", e in complicità con Sofri, che un po' letterato è. Si può trovare eccessivo evocare la caccia alle streghe: si ammetterà tuttavia che almeno una tentazione di caccia al letterato traspare nitidamente.

Io conoscevo appena Tabucchi, mentre conoscevo bene Sciascia e ne ero amico, credo di poter dire: Sciascia scrisse subito una sua opinione al momento del mio arresto, per

l'Espresso, e poi la ripubblicò tal quale nella raccolta di Bompiani "A futura memoria". Quando arrivai al processo di primo grado, Sciascia era morto. Nessuna persona equilibrata avrebbe potuto immaginare un nesso occulto e ipocrita fra il suo ultimo libro - il libro di uno che stava morendo - e quel processo. Lo fece uno degli avvocati di parte civile, che lesse la "Storia semplice" e si vantò di averla smascherata, e di aver smascherato me, che l'avevo regalata a Marino, come l'autore di un'intimidazione mafiosa. Lo stesso avvocato, la prima volta che l'avevo visto, nel corso del mio confronto con Marino, aveva esordito con la frase, che valeva suonare per me minacciosa: "Qui non c'è Moravia". Era proprio così.

Secondo la sentenza di appello, la responsabilità penale dell'esecutivo di Lotta Continua nell'omicidio sarebbe stata "pienamente provata" prima e senza Marino!

La sentenza afferma senza riserve che, prima e a prescindere da Marino e dalle sue dichiarazioni, è stata pienamente provata l'esistenza di una struttura illegale di Lotta Continua responsabile di rapine e altri delitti, e dell'omicidio di Calabresi. "Ritiene questa Corte che l'esistenza di una struttura illegale e clandestina di Lotta Continua comprendente individui addestrati all'uso delle armi, autosovvenzionantesi con rapine, responsabile dell'omicidio Calabresi sia pienamente provata e questo anche a prescindere dalle dichiarazioni di Marino". Mai pregiudizio avrebbe potuto essere più scopertamente esposto. Da unica prova del processo, Marino diventa un'appendice finale, utile tutt'al più a definire dettagli e nomi singoli, in una situazione in cui la responsabilità penale di L.C. per l'omicidio è già pienamente provata. Perché io, massima responsabile di Lotta Continua notoriamente, non sia stato fino ad allora incriminato per omicidio a prescindere da Marino non è facile capire.

E' evidente in questo passo avventato l'oltranzismo di una sentenza che deve rigettare la constatazione che non esiste altra fonte di prova che non sia la parola di Marino (essa stessa

poi smentita e contraddetta) e lo fa proclamando addirittura il contrario: che c'è la prova piena perfino senza Marino.

Completando l'iperbole sulla responsabilità pienamente provata di Lotta Continua a prescindere da Marino, la sentenza arriva a scrivere che "seguendo ancora lo stesso metodo di esame delle che (sic!) prescinde dalle dichiarazioni di Marino, la Corte intende dimostrare come sia certa e dimostrata la attribuibilità alla struttura illegale di Lotta Continua e quindi all'Esecutivo Nazionale da cui la struttura dipendeva della decisione di uccidere il commissario Calabresi". Il perfezionamento della tesi è che l'omicidio va certamente attribuito a Lotta Continua, alla sua struttura illegale ma ora anche (quindi) all'Esecutivo Nazionale". E tutto questo prima e senza il racconto di Marino! Questa enormità è la vera differenza della sentenza d'appello rispetto a quella di primo grado: in realtà la sentenza d'appello non è, come si disse, la fotocopia del primo grado se non nella conclusione, mentre nella motivazione essa ricalca come una fotocopia le tesi più avventate e oltranziste della parte civile, e sceglie con foga la via della criminalizzazione di testi politici, delle parole politiche di vent'anni prima. "Saranno esaminati i documenti provenienti da L.C., articoli di giornale, volantini ed altro, quindi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia precedenti Marino... dalle prove assunte in causa risulta la responsabilità "penale" di Lotta Continua".

Di questo passo, la sentenza indica la scelta presunto di condurre una campagna contro Calabresi piuttosto che contro altri partecipanti con lui all'interrogatorio di Pinelli come il frutto di una scelta premeditata dall'inizio in funzione dell'assassinio finale! Campagna premeditata e tenacemente omicida cui la sentenza assimila "la campagna che ha caratterizzato questo processo sin dalle sue prime battute, le numerose inchieste giornalistiche e televisive, i vari libri scritti sul "processo Sofri" superando di gran lunga i limiti di una ragionevole critica dell'operato dell'Autorità Giudiziarla".

Più avanti si conclude addirittura: "Quello che qui si è voluto evidenziare è che a Lotta Continua, ed in particolare alla sua direzione, è attribuibile anche la rivendicazione dell'omicidio

Calabresi, attraverso prove che precedano di anni le chiamate in correità operate da Marino".

Ecco coronato il pregiudizio: Marino non arriva a far luce sulla responsabilità dell'omicidio Calabresi, ma solo su un suo dettaglio interno (autori e modalità del mandato, autori materiali...). Prima e senza Marino era provata perfino la rivendicazione dell'omicidio!

Non ha rivendicato, dunque ha rivendicato

A p. 135 la sentenza pretende che "L.C. ha rivendicato, seppur in maniera criptica, l'assassinio del Commissario Calabresi". Una pagina dopo arriva al contrario a scrivere: "La non rivendicazione era una scelta pressoché peculiare di Lotta Continua, talché non si può far discendere dalla mancata rivendicazione una estraneità di Lotta Continua, in quanto questo è, semmai, un elemento che viepiù la coinvolge".

Si noti intanto che la non rivendicazione come peculiarità di L.C. viene desunta dall'affermazione di un ex-militante di Prima Linea a proposito di un omicidio (Pedenovi) commesso nel 1976 da persone uscite da tempo da L.C. in violenta polemica col suo "moderatismo".

Ma si noti soprattutto la logica che ispira l'argomento secondo cui la mancata rivendicazione (ma non era una criptica rivendicazione?) sarebbe la più palese delle rivendicazioni. "Un elemento che viepiù la coinvolge"... Dunque Lotta Continua sarebbe stata viemmeno coinvolta se avesse rivendicato l'omicidio?

Dopo questo grottesco paradosso, la sentenza torna a dichiarare che: "Per l'omicidio Calabresi la rivendicazione ci fu e fu altrettanto camuffata ma non meno evidente per gli addetti ai lavori".

La prova logica

La sentenza afferma che la "cosiddetta 'prova logica' che ben a ragione è ritenuta la più rigorosa delle prove, è l'unica garanzia dell'individuazione della verità".

Altrove ripete: "La prova logica, sovrana delle prove", e così via.

Questa insistenza sulla prova logica merita attenzione.

Da un lato, è difficile pensare a una prova che non risponda al requisito della logicità. Dunque, se la prova logica non può immaginarsi contrapposta a una prova illogica, l'insistenza rischia di riferirsi alla sostituzione della prova in quanto tale con una ipotetica deduzione logica, col riferimento al contesto, alla plausibilità e così via, in luogo dell'induzione fattuale su cui indagine e verifica andrebbero condotte. La prova logica in questo senso rischia di essere il sinonimo di un libero convincimento svincolato da ogni condizione di fatto, e, perciò, una petizione di arbitrio.

A p.250 c'è un esempio abbagliante di questa accezione della prova logica: "La responsabilità di Pietrostefani non è legata all'incontro di Pisa ma a ben altro: al suo ruolo di responsabile logistico della struttura illegale, al suo ruolo di spicco nell'Esecutivo Nazionale, al suo ruolo di capo dell'Esecutivo Milanese. Tutte le prove che abbiamo già esaminato a proposito della struttura illegale e dell'Esecutivo sono prove della responsabilità di Pietrostefani".

La "prova logica" nella sentenza di primo grado

Nelle pagine conclusive la sentenza di primo grado espone già bruscamente la logica che, in assenza di prove, aveva portato, e avrebbe a ogni costo portato, alla condanna. Marino, ricapitolava la sentenza, era militante di Lotta Continua, appartenente alla struttura illegale, coautore di rapine, restato in Lotta Continua fino allo scioglimento. "Ad avviso della Corte tale elemento non lascia alcun dubbio che tale delitto maturò all'interno di tale movimento". (Così, tal quale, il testo). Poi continuava: Marino non poteva essere un infiltrato di estrema destra, né un aderente clandestino ad altre formazioni terroristiche, né uno che agisse a titolo personale. Dunque: "Marino il 13 maggio incontra Sofri, col quale era legato dai rapporti di amicizia che sappiamo, ed il meno che si possa dire è che non sembra credibile che due giorni dopo egli parta per

Milano per compiere il primo omicidio politico della storia della Repubblica senza dire nulla né a questi [sic!] né ad altri. Quell'omicidio, allora, non può che essere stato deciso dal gruppo dirigente di Lotta Continua, e Marino afferma dall'Esecutivo nazionale".

Questa pretesa logica era precedente al processo. Il processo l'aveva confutata. La sentenza la inalberò come nuova.

Il complotto e la sua caricatura

Si capisce bene che l'accusa, fin dal primo momento, abbia dovuto fabbricare una caricatura complottista della difesa per confutarla facilmente. Questo non toglie che si tratti di una caricatura. Riassumerò quello che sostengo, non sulla semplice scorta della logica [quella prova logica che va su e giù attraverso la sentenza come una gomma da masticare] ma di ciò che è negli atti. Per rispondere anche a quelli che dubitano, si interrogano, ma trovano insuperabile l'obiezione: perché Marino, da nessuno cercato, avrebbe dovuto spontaneamente andare dai carabinieri a denunciarsi? A questa domanda (giuridicamente irrilevante, del resto) io rispondo: Marino non è andato dai carabinieri. I carabinieri sono andati da lui.

Marino ha covato a lungo le sue storie. Ha mescolato ciò che aveva fatto con ciò che aveva immaginato, con ciò che aveva orecchiato, con ciò che altri, la sua moglie maga in primo luogo, aveva immaginato per lui. Ha offerto le sue storie qua e là, per farsene bella o per battere cassa, o per tutt'e due.

La stessa cosa ha fatto sua moglie. Finché arrivò il momento in cui, un po' perché loro giocavano al rialzo con le loro storie, un po' perché trovarono ascoltatori più curiosi e di appetito, Marino fu preso in parola. I suoi interlocutori presero tempo, e intanto riferirono a chi di competenza - ai responsabili di partito, ai carabinieri addetti a quelle storie. Tutto ciò non è un'ipotesi, peraltro più che ovvia. E' l'unica ricostruzione possibile di ciò che sta agli atti. Sta agli atti che Marino ha voluto nascondere fin oltre l'interrogatorio in aula i suoi colloqui con l'ex senatore del Pci e vicesindaco di La Spezia Bertone, e che sono stata io a farne il nome alla stampa, e a provocare

la chiamata come testimone al processo. Sta agli atti che non è vero che Bertone si fosse tenuto per sé il colloquio con Marino, e l'enomità delle sue presunte rivelazioni - la sua partecipazione all'omicidio Calabresi, l'indicazione del mio nome. Sta agli atti che Marino ha mentito quando ha detto di non aver mai conosciuto i carabinieri locali prima della data - falsa, del resto - della sua presentazione. Sta agli atti che i carabinieri hanno nascosto la verità quando hanno lasciato credere che tutto fosse cominciato il giorno in cui fu redatto il primo verbale, e che Marino ha deliberatamente mentito sullo stesso punto, e che i magistrati hanno nascosto la verità, e che l'avvocato di Marino ha nascosto la verità: e che quando si sono smentiti, lo hanno fatto perché erano stati irrimediabilmente colti in fallo nel dibattimento. Questa spettacolare serie di bugie, passi falsi, reticenze, non ha alcuna spiegazione se si crede alla storia della presentazione spontanea e penitente di Marino: all'opposto, non ha altro senso che questo, che Marino fu prima tenuto d'occhio, e poi convocato. Di notte, e senza verbali, e facendo intervenire presto proprio il colonnello che da sempre si occupava di Calabresi, e che nessun'altra ragione avrebbe avuto per spostarsi così fuori mano: e che pure ha raccontato di aver ignorato per venti giorni e venti notti che la questione potesse riguardare l'omicidio Calabresi!

Questo è ciò che io sostengo fermamente, e non la caricatura di complotto che le accuse e le sentenze si costruiscono per avere gioco facile. In questo andamento non c'è nessun complotto macchinato a freddo. C'è al contrario un Marino caduto in disgrazia e trascinato in millanterie affarucci truffe e malefatte, una moglie di Marino mitomane e incattivita, e disperato per bisogno di denaro (come ha detto lei stessa in aula), e una quantità di personaggi e funzionari che possono anche aver creduto in tutto o in parte a Marino, ma che hanno poi sposato la causa con una pervicacia che l'ha mutata in partito preso. Questa macchina, ben più che il complotto diabolico di qualche regista occulto e politico, ha dominato la nostra vicenda, e ne ha alzato il prezzo a ogni tappa.

(Nel libro firmato da Marino, e lanciato alla vigilia della Cassazione, riguardo ai primi colloqui non verbalizzati col

capitano del CC Meo, si legge: *"Il nome di Calabresi non lo avevo fatto, avevo parlato soltanto di un grave fatto di sangue accaduto a Milano nel '72 e nel quale ero coinvolto"*. Qui Marino, o chi per lui, si tradisce su un punto cruciale: non a caso i carabinieri avevano negato in aula, oltre ogni plausibilità, di aver saputo la data - il '72 - e il coinvolgimento di retto di Marino. Intanto, perché avrebbero dovuto subito verbalizzare e trasferire Marino davanti a un magistrato; in più, perché quelle indicazioni rendono impossibile ai carabinieri sostenere di non aver neanche immaginato che ci si potesse riferire all'omicidio Calabresi. E su questo controverso punto, è Marino - o chi per lui - a tagliare la testa al toro alla pagina seguente: *"Il colonnello Bonaventura è uno che fa il suo mestiere e, anche senza bisogno della mia confessione, fa presto a fare i conti: fatto accaduto nel '72, a Milano, Lotta Continua... Ci vuol poco ad arrivarci"*. Ma questo è proprio ciò che il colonnello Bonaventura e i suoi inferiori hanno disperatamente negato al processo, il colonnello sostiene di non aver immaginato il riferimento a Milano 1972 fino all'interrogatorio a Milano del 20 luglio (nel cui verbale, l'unico, la data del 1972 peraltro non compare). Nel libro Marino, o chi per lui, dice candidamente che tutto ciò era chiaro fin dal colloquio notturno di due settimane prima.

Le condizioni di affidabilità della chiamata di correo, e il loro perfetto contrario nell'accusa di Marino

La sentenza riassume così le condizioni necessarie all'affidabilità della chiamata di correo: *"L'assenza di motivi di astio, il disinteresse, il sincero ravvedimento, la spontaneità del dichiarante in correttezza, la precisione e la reiterazione delle dichiarazioni, la ricchezza dei particolari indicati..."*. Condizioni tutte contraddette nel caso di Marino. Riassumiamo brevemente. Assenza di motivi di astio: la confutazione sta, esplicita e ricorrente, nelle carte; Marino ostenta risentimento per me, per esempio, nel colloquio con Bertone così come costui lo riferisce, nelle deposizioni ai giudici ecc. Inoltre la militazione che Marino fa del mio posto sociale contrapposto alla sua disgrazia è un altro segno inequivoco di risentimento.

Disinteresse: ancora una volta è Marino a smentire i giudici. Sempre alla ricerca di denaro, continua a fare rapine, per sua dichiarazione, al di là di qualsiasi vincolo o fine politico; roggiare persone, come nel caso documentato [addirittura da una sentenza] dei coniugi Deichmann; giustifica la decisione di partecipare a rapine dopo pretesi pentimenti e perfino dopo il colloquio col parroco dettato, a suo dire, dal ravvedimento, con la distratta dichiarazione che aveva bisogno di soldi e un centinaio di milioni gli avrebbe fatto comodo ("La rapina avrebbe dovuto fruttare un bottino ingente, di cui 100 milioni promessi a me: io mi ero lasciato coinvolgere perché in quel periodo - siamo nel 1987 - versavo in difficile situazione economica", interrogatorio in istruttoria); dichiara in aula che magari, se avesse vinto alla Lotteria, avrebbe rinunciato al pentimento, ecc. In particolare, mente sulla ragione per cui mi aveva cercato in anni recenti, sostenendo di averlo fatto per confrontare con me la sua pena, salvo dover omettere, dopo che io l'ho detto e provato, di avermi cercato per chiedermi di aiutarlo finanziariamente. [Aveva detto, interrogato dal P.M. il 25 luglio 1988: "In entrambe le occasioni avevo cercato Sofri perché voleva parlare con lui di politica". Anzi, ebbe la faccia tosta di aggiungere di avermi cercato per ragioni morali, e di essere stato "deluso dal tenore delle mie risposte". Fornì ai magistrati le prove di ciò che diceva - circostanze, testimoni, assegni versati. E Marino dovette fare marcia indietro]. Il sincero ravvedimento. Categoria di difficile interpretazione, la sincerità del ravvedimento, e anzi ben rischiosa per dei giudici. Di cui si suppone che stiano ai fatti, e lascino stare le anime: i fatti possono essere ambigui, le anime però sono senz'altro imperscrutabili. Non può sembrare ambigua il fatto che Marino, molto dopo il suo preteso e dichiarato "ravvedimento", sia pronto a rubare e rapinare, oltre che a mentire. La spontaneità. E' la condizione più radicalmente smentita dalla ricostruzione dell'origine della "confessione" di Marino. Ciò che comporta la drastica correzione della cronologia dichiarata inizialmente (e poi per un anno e mezzo) da Marino, dai carabinieri e dai giudici, non è infatti solo una retrodatazione dei suoi rapporti coi carabinieri, e il ragionevole timore che il periodo intercorso

abbia influito sul contenuto e la forma delle sue confessioni e accuse, ma anche che il punto d'avvio sia stato tutt'altro: e precisamente, che non Marino sia andato dai carabinieri, ma i carabinieri siano andati da Marino. Con ciò, scompare ogni spontaneità, e compare il suo contrario, una condizione di necessità. La precisione e la reiterazione delle dichiarazioni. Questi due elementi sono così variamente e platealmente smentiti che non c'è che l'imbarazzo della scelta. Sono note le imprecisioni, per usare un eufemismo, del racconto di Marino sull'omicidio: dal colore dell'auto all'indicazione della via di fuga sulla cartina stradale ecc. Errori e dimenticanze grossolane costellano le accuse di Marino rispetto ai momenti fondamentali della sua chiamata di correo: dalla presenza di Pietrostefani a Pisa, alla dimenticanza della pioggia, dall'indicazione della presenza di altre persone che risultano assenti, all'affermazione di essere partito per Torino subito dopo il presunto colloquio in piazza ecc. Quanto alla reiterazione, è evidente come in realtà le successive dichiarazioni di Marino rappresentino altrettante versioni diverse, e non su punti secondari, perché tese a riaggiustare l'accusa rispetto alle impossibilità materiali e contraddizioni testimoniali di volta in volta emerse. La ricchezza dei particolari indicati fa a pugno con la quantità di particolari sbagliati, e con l'assurdità o l'assenza di indicazioni rispetto a questioni essenziali (la mancata comunicazione della propria disponibilità a partecipare all'omicidio; l'incapacità di identificare il presunto basista "Luigi", ecc.).

Marino e la paura preventiva dei complotti

Nella sentenza di primo grado si leggeva: "Il 20.2.90, su iniziativa della Corte, venivano escusi il maresciallo Rossi, il capitano Meo ecc.". Nient'altro: su iniziativa della Corte. E perché la Corte prese questa iniziativa? Perché dalla deposizione del parroco di Bocca di Magra era emerso che i carabinieri stavano dietro a Marino ben prima del giorno ufficiale della sua visita in caserma. [Addirittura, nella prima e ingenua versione del parroco, mesi prima]. Ciò che le difese avevano sempre detto, e che era stato sempre sdegnosamente negato.

Senza questo infortunio, i carabinieri avrebbero continuato a tacere la verità, come avevano fatto per un anno e mezzo, e la Corte non li avrebbe convocati. Solo alla fine del dibattimento di primo grado Marino fu richiamato a dire perché avesse insistito anche in aula con la sua bugia (bugia, non reficenza: all'inizio del suo interrogatorio aveva dichiarato con foga, non richiesto, che i suoi rapporti coi carabinieri erano cominciati il 19 luglio).

Disse che aveva temuto di favorire la tesi di un complotto! Ora, la bugia comincia con l'inizio stesso della storia, quando nessuna aveva potuto parlare di complotto o di altro. E allora?

Rispondendo al mio interrogativo circa l'eventualità che non fosse stato Marino ad andare dai carabinieri, ma i carabinieri ad andare da lui, la sentenza di primo grado scriveva: "Se ciò per ipotesi fosse vero, non vi è dubbio che i carabinieri avrebbero svolto niente di più che il loro dovere". Ma se ciò fosse successo, e i carabinieri, e Marino, e chiunque altri, avessero dato la versione che hanno dato sull'origine dei loro rapporti, non solo non avrebbero fatto il loro dovere, ma l'avrebbero gravemente tradito.

I giardinetti di Sarzana

Nel corso del processo di primo grado l'avvocato Maris, difensore di Marino (e amico e collega di Bertone), inscenò una sdegnata protesta contro le calunnie raccolte dalla "lobby giornalistica degli amici di Sofri e C.", e in particolare Boato, Deaglia ecc., in un opuscolo di poco successivo agli arresti dell'88. Ora tanto lo sdegno di Maris era melodrammatico quanto vere erano le notizie raccolte in quel tempestivo opuscolo. In particolare, la più vera, e la più enorme, concerneva i tempi e i modi delle frequentazioni tra Marino e i carabinieri. Vi si riportava, affermando che quelle frequentazioni erano di molto anteriori alla loro data ufficiale, il grottesco episodio di Marino visto con il capitano Meo nei giardinetti di Sarzana, così da allarmare i piccoli spacciatori indigeni, che solo dopo aver appreso che si trattava "soltanto" dell'omicidio Calabresi, avrebbero tirato un sospiro di sollievo.

Dunque, non solo la notizia dei rapporti prolungati e occultati fra Marino e i carabinieri era vera, ma era facilmente acquisibile da chiunque volesse indagare con un minimo di scrupolo.

Catarsi

"Leonardo Marino si è mosso a confessare i reati commessi ed a chiamare in correttezza gli altri coimputati solo ed esclusivamente per un desiderio di catarsi e di collaborazione con la giustizia". La sentenza di appello va, qui come in molti altri punti, avventurosamente oltre la stessa sentenza di primo grado. Nel dibattimento di primo grado era emerso un Marino assediato dalla miseria e dalla frustrazione materiale e spaventato da chissà quali minacce di suoi ex complici. La motivazione della sentenza aveva poi rovesciato questo risultato nella celebrazione di un Marino sinceramente pentito. Ma la parola *catarsi* non era ancora stata consacrata in una sentenza. "Solo ed esclusivamente per un desiderio di catarsi". Come si possa pronunciare un giudizio di tale assolutezza morale in un tema di per sé impervio, e contraddetto qui da cento prove contrarie, è davvero difficile capire, se non per una decisione di oltranzismo della corte.

La disgrazia di chiamarsi Luigi

La sentenza d'appello scrive che la vettura usata da due giovani nell'autunno del 1971, di cui il commissario Calabresi annotò la targa, "risultava intestata a Giovanni Zambarbieri che all'epoca ospitava nella sua casa l'amico Tataro, entrambi appartenenti a Lotta Continua". E' falso, come risulta chiaramente dagli atti: non erano di Lotta Continua, bensì di raggruppati locali marxisti-leninisti. Ma uno dei due giovani occupanti della vettura di cui Calabresi aveva annotato la targa si chiamava Luigi - Luigi Sangermano. E' qui l'esordio di una lunga e grottesca sfilata di "Luigi", candidati a fare da "terzo uomo" dell'omicidio. Uno dei candidati si chiama Gigi Noia. Fu proscioltto in istruttoria, ma di lui la sentenza d'appello scrive (p. 261) che "il proscioglimento

con formula dubitativa appare quasi un atto di liberalità". Vorrei ripercorrere questo capitolo ignorato.

Il 7 novembre del 1988 l'ambasciatore italiano a New Delhi, Rinieri Paulucci di Calboli, partì improvvisamente per Roma, nonostante che si fosse alla vigilia della Fiera Internazionale, cui l'Italia partecipava con lo stand più prestigioso. L'ambasciatore rientrò dopo tre giorni e non fece cenno a nessuno dei motivi di quell'improvvisa convocazione alla Farnesina. Il 12 dicembre successivo si sentì però in dovere di scrivere quanto gli era successo, in una missiva riservata al Direttore Generale del personale del Ministero degli Esteri, autorizzandolo a trasmettere la lettera alla magistratura di Milano. "Il 12 corrente, verso le dieci del mattino, nell'ufficio del Primo consigliere dell'ambasciata", così comincia la lettera. E continua comunicando che è stato notificato al signor Luigi Noia un mandato di comparizione per l'omicidio del dottor Calabresi. Segue la descrizione dettagliata delle modalità dell'avvenimento, della richiesta di ferie avanzata da Noia per potersi recare immediatamente in Italia dal giudice, e dei commenti fatti da Noia rispetto al mandato, improntati a incredulità mista ad angoscia.

Continua l'ambasciatore: "Scrivo questa lettera innanzitutto perché ritengo necessario informare immediatamente codesto ministero di quanto accaduto oggi a New Delhi, ma anche per comunicare alla S.V. che nulla osta da parte mia alla trasmissione di questa lettera al Tribunale di Milano. Ricordo che il 7 novembre, quando venni convocato a Roma, appresi dal capitano Marini, che incontrai alla presenza del colonnello Vittorioso, del desiderio del giudice di ottenere un immediato trasferimento del Signor Noia a Milano, per ottenere, se ricordo bene le parole del Capitano, "l'effetto sorpresa". E' ben vero che quella soluzione, che avrebbe presentato problemi diplomatici, non venne attuata, ma è anche vero che a dodici ore di distanza dalla notifica, il signor Noia sarà all'aeroporto di Delhi e che le sue reazioni, che riporto in questa lettera, sono reazioni registrate nell'immediatezza della notifica".

In quella trasferta improvvisa, il capitano Eugenio Marini dei carabinieri di via Moscova a Milano e il colonnello Vittorioso, del distaccamento dei CC presso il Ministero degli Esteri,

avevano chiesto all'ambasciatore se alla sede di New Delhi lavorasse un italiano di nome Luigi Noia. Rispose di sì: lavorava all'ufficio commerciale con un contratto biennale. I due ufficiali gli dissero che Luigi Noia era stato indicato come "il terzo uomo" del delitto Calabresi e gli comunicarono quel "desiderio del giudice". Ovvero, proposero a uno dei venti "ambasciatori di rango" della Repubblica italiana di collaborare con i carabinieri e col dottor Lombardi per verificare le reazioni nervose di Luigi Noia.

L'ambasciatore, com'era giusto, non fece nulla di ciò. Tenne un rigoroso silenzio con tutti i suoi collaboratori sui motivi del viaggio e restò imperturbabile fino a che il colonnello Vittorioso arrivò a New Delhi per notificare il mandato. Era un lunedì, e il colonnello era a Delhi da tre giorni, accompagnato dalla moglie: nel week-end aveva visitato Agra e il Taj Mahal. La sera di lunedì si ritrovarono sul volo Alitalia in tre, i Vittorioso e Luigi Noia, che aveva deciso di partire subito. L'effetto sorpresa deve essersi fatto sentire soprattutto sui coniugi Vittorioso.

La premessa era in quel numero di targa annotato da Calabresi. Sulla stampa il particolare era riemerso più volte, negli anni successivi all'omicidio, e strada facendo era diventato "una Fiat 500 di aderenti a Lotta Continua": non era una Fiat 500, e non era di aderenti di Lotta Continua. Quando gli atti divennero pubblici, si trovò che l'episodio risaliva al 3 novembre del 1971, che l'auto era una 1500, che il proprietario si chiamava Luigi Sangermano. Interrogato dal G.I., costui poté spiegare: nel 1971 era un sindacalista e si era recato per un picchetto ai magazzini Cain in sciopero con un amico, Zambarbieri. Qui avevano incrociato il commissario Calabresi, e avevano mostrato ostilmente di riconoscerlo. Calabresi si era segnato ostentatamente il loro numero di targa. I due erano militanti del "Centro ant imperialista Mao Tse-tung" di San Donato Milanese.

Un secondo Luigi il G.I. Lombardi lo conosceva da otto anni. Era "il ragazzo con la sigaretta in bocca" che compare nella famosa foto di Uliano Lucas, in cui le voci di appartenenti a Prima Linea immaginavano figurasse l'omicida di Calabresi. La segnalazione gli era arrivata dalla Digos il 18 novembre 1980:

trattasi di Noia Luigi Filippo, diceva il rapporto, "membro dell'Esecutivo nazionale di Lotta Continua" (era falso), e dal momento che la fotografia ritraeva il servizio d'ordine, "membro del servizio d'ordine". Seguivano notizie sulla sua vettura e sul suo indirizzo, via Trincea delle Frasche, 1. Un Luigi da seguire con attenzione. Sia sul primo Luigi, Sangermano (e il suo amico Zambarbieri), sia sul secondo, Noia, il G.I. Lombardi interrogò nel corso degli anni in carcere pentiti o dissociati, a proposito del delitto Calabresi.

Dopo otto anni arriva Marino, e dice che la persona che lo convocò a Milano per telefono per l'omicidio, che lo andò a prendere alla stazione, lo ospitò a casa sua per due notti, e lo accompagnò sul luogo dell'omicidio, lui lo conosceva come "Luigi". Non un nome di battaglia: un vero nome, anagrafico. Dove aveva la casa?, gli chiedono. Marino è vago: non è in grado di precisare, non conosce Milano (non è vero), non era periferia, era equidistante fra la stazione e la casa di Calabresi. Come era fatta la casa? "Uno stabile piuttosto vecchio e tenuto non tanto bene. Un atrio con due scale. Quella di destra con ascensore centrale con cui ci portammo all'appartamento, forse al secondo piano. L'appartamento mi sembrò piuttosto spazioso, tanto che non lo visitai nemmeno tutto: c'erano una cucina e un bagno ampi e poi altre stanze" (21 luglio 1988). E com'era fatto il Luigi? "Era un ragazzo sui 24-25 anni. Mi disse di essere uno studente, ma non so di cosa. Era un ragazzo di corporatura piuttosto sottile, alto poco più di un metro e settanta, con capelli castano lisci. A casa lo vidi con una ragazza piuttosto carina, di circa 20-22 anni, castana, che mi parve una studentessa".

Questo il Luigi. Secondo Marino, gli telefona, per convocarlo, direttamente nella sede di Lotta Continua di Torino, senza curarsi del rischio che il telefono in quei giorni caldissimi fosse controllato (lo era infatti, come risulta dagli atti, quello della sede di Milano). Lo viene a prendere alla stazione, e lo riconosce, chissà come (ma qualche interrogatorio dopo Marino si ricorda che si conoscevano già, si erano già incontrati a Milano per andare a fare un attentato, però solo simulato). Lo accompagna, con la propria auto, a rubare la macchina per l'omicidio, e - strano per un basista milanese - lo porta a rubarla

proprio sotto il carcere di San Vittore. Gli mostra il portone dell'abitazione di Calabresi. Lo porta a casa sua e gli presenta la moglie, la quale di mattina sveglia Marino portandogli il caffè, Marino va e viene a casa sua più volte, perché l'attentato è rinviato di un giorno. Sulla dinamica dell'omicidio e su che cosa fare dopo, Luigi non gli dice niente: se la cavi da solo. Dopo l'omicidio, Marino non lo vedrà più.

Dopo un po' però Marino si ricorda altro. Racconta di questo Luigi fatti personali, un figlio e una convivenza con un'altra donna, che era stata la moglie di Pietrostefani ecc., e costruisce, in due pagine di verbale, un identikit inconfondibile: quello di Luigi Bobbio, torinese, dirigente di Lotta Continua, conoscitissimo, figlio di Norberto. Gli inquirenti lo incalzano e Marino moltiplica i particolari.

A questo punto gli mostrano la foto di Bobbio e Marino esclama: "Ma questo è Luigi Bobbio, lo conosco benissimo, non è lui il Luigi".

Si passa agli altri Luigi e il P.M. gli presenta per primo la foto del candidato più quotato, il Luigi Sangermano della famosa automobile. Per giunta, Marino avrebbe detto che la prima notizia dell'intenzione di ammazzare Calabresi gli venne nel novembre del 1971 - la data dell'appunto del commissario sulla targa. Dal verbale del 27 luglio 1988:

"Prendo visione di una fotografia che mi viene esibita dall'Ufficio. Si tratta di una persona che sicuramente ho già visto in qualche occasione: lo riconosco dalla corporatura, dalle fattezze del viso, da come porta i capelli. Non sono però in grado di collegare detta persona a un nome o ad un episodio specifico... Quando ho dichiarato che trattasi di persona che ho già visto in qualche occasione, mi riferivo evidentemente ad occasioni connesse alla mia militanza in Lotta Continua... Non so se la mia impressione è corretta, ma se l'intento dell'Ufficio è quello di accertare se nelle fotografie esibitemi figurino il Luigi di Milano e la ragazza che era con lui, dichiaro che certamente non è facile riconoscere oggi in fotografia il Luigi che ho visto per pochissimo tempo oltre quindici anni fa. Comunque il ragazzo raffigurato nella foto numero 1 che, come ho detto, mi ricorda qualcuno già conosciuto, potrebbe effettivamente esse-

re il Luigi corrispondendo le fattezze generali e l'età con quelli che sono i miei ricordi di lui... Non posso affermare con sicurezza che si tratti delle stesse persone".

Si riconosce addirittura una corporatura dalla fototessera. Gli mostrano la compagna di Luigi Sangermano e Marino riconosce anche lei: "Lo stesso taglio di capelli". Il 21 luglio il basista poteva essere Luigi Bobbio, ma non aveva funzionato. Il 27 luglio può essere Luigi Sangermano, ma a questo punto gli inquirenti si sono accorti che non può essere collegato a Lotta Continua. Resta Luigi Noia.

E che si cerchi un Luigi è di dominio pubblico, la stampa intitola così: "Si stringe il cerchio intorno al Luigi".

Ed ecco che il 3 agosto, sei giorni dopo gli arresti, il G.I. Lombardi dispone che Marino venga portato in giro per Milano dai carabinieri, per vedere se ricorda qualche luogo. L'automobile con Marino e i carabinieri transita davanti a via Trincea delle Frasche, numero civico 1 (benché si tratti di una strada cieca, a lato di una piazza). E Marino ha un flash di memoria: "Questa potrebbe essere la casa in cui sono stato ospitato". Aveva detto di una casa vecchia e mal tenuta, e questo stabile, di proprietà delle Assicurazioni Generali, è in ottimo stato. Nella casa, come ben sanno i carabinieri, abitavano nel 1972 i due fratelli Noia, Luigi al primo piano e Ciro al terzo. I carabinieri si procurano le mappe catastali e, dopo questa acquisizione, la memoria di Marino si fa più precisa. Entra nell'alloggio del terzo piano e dice: "Questo è il bagno, ma me lo ricordavo più ampio". "E' vero - dice il padrone di casa - ha messo un tramezzo". "Sorprendente riscontro", secondo il G.I. Solo che la cosa non era quella di Luigi, ma di Ciro. Tra agosto e settembre i carabinieri e Marino torneranno in quella casa, passandola al setaccio e interrogando inquilini, portinai e amministratori, fino a quando a Marino vengono mostrate delle fotografie e in due di queste riconosce Luigi Noia: una lo ritrae senza barba e una con la barba. "Ma quando l'ho conosciuto io, il Luigi non aveva la barba", su questo punto Marino è sicurissimo. Ma per l'istruttoria i riscontri sono ormai abbondanti: Luigi Noia è ritratto nella famosa fotografia di cui parlano i pentiti (c'è, nella stessa foto, anche l'esecutore materiale

dell'omicidio, secondo la stessa stolidità voce: Marco Fossati). Marino ha riconosciuto la casa. Marino la ha riconosciuto nelle fotografie.

Se Luigi Noia è oggi un libero cittadino e non un condannato a 22 anni lo deve, non alla "liberalità" del G.I., ma alla ditta di materiale fotografico Kodak. Tornato dall'India e interrogato dal G.I., esibisce una fotografia che lo ritrae con una folta barba in una riunione di famiglia: suo fratello Ciro legge un giornale la cui prima pagina è ben visibile, 4 giugno 1972. La stessa data, stampigliata dai laboratori Kodak è impressa sul bordo sinistro della fotografia: 4 giugno 1972.

Sia Ciro che Luigi hanno una folta barba nera, di quelle che hanno bisogno di molti mesi di tempo per crescere. Incontrovertibile, anche per il G.I. Lombardi, che tuttavia scrive: "Pur preso atto della scrupolosa attività difensiva va sottolineato che, se pur esatto il ricordo di Marino, una barba può essere tagliata e ricrescere in breve tempo" (p.380). In più, Luigi Noia ha un alibi per il giorno dell'attentato: era andato ad acquistare un macchinario tipografico.

Sei mesi di lavoro istruttorio in fumo, per colpa della Kodak. Sei mesi di indagini sulla vita privata, le amicizie, gli spostamenti, i viaggi, di tentate trappole in India, di illazioni su una vacanza progettata per quell'estate in India - guardacasol- da Guido Viale, ecc. Pomarici e Lombardi sono costretti a prosciogliere Luigi Noia in istruttoria, ma lo fanno solo "per insufficienza di prove". Pomarici aggiunge un tocco di cortesia: "Appare conforme a giustizia prosciogliere l'imputato con formula dubitativa, anche per evitargli inutili disagi e gli ulteriori rilevanti rischi di danno professionale che certamente conseguirebbero dalla partecipazione al giudizio". Nella requisitoria finale del processo di primo grado però si lascerà andare: "Come si fa a dire che non esiste una struttura clandestina? Ci sono i secondi nomi, divenuti tristemente famosi negli anni successivi: Ovidio-Enrico, Ciro-Luigi". Se non era Luigi, era suo fratello Ciro. O forse uno usava il nome dell'altro come nome di battaglia. O forse, nel giugno del 1972, si sono messi un barbone posticcio, per avere un alibi.

Restava la questione dell'"effetto sorpresa".

Il giudice Lombardi fa mettere a verbale che lui non c'entra. Interrogatorio del capitano Marini: "Prendo atto del contenuto della missiva dell'ambasciatore e sono sorpreso per quanto scritto a pagina 3. Effettivamente ho incontrato a Roma l'ambasciatore il 7 novembre per prendere contatti per conoscere le formalità da rispettare per la notifica di un provvedimento dell'Autorità Giudiziarica italiana ad un dipendente dell'Ambasciata in India. Escludo nel modo più assoluto di aver detto del desiderio del magistrato o di altri di ottenere l'effetto sorpresa". Quattro giorni dopo, a Roma, interrogatorio del colonnello Vittorioso: "Prendo atto della missiva... Escludo decisamente che nel corso del colloquio il capitano Marini...".

Un malinteso. Tutto in regola. Il giudice Lombardi non c'entra. Ma a Roma, a colloquio con l'ambasciatore convocato all'improvviso da New Delhi, il capitano Marini di Milano chi l'aveva mandato?

Una storia analoga riguarda Paolo Liguori, l'attuale direttore del *Giorno* da ragazzo soprannominato "Straccio". Marino lo indica, e lo riconosce in foto e in videocassette, come colui che, addirittura nel 1986 (Liguori era allora inviato del *Giornale di Montanelli*), in un bar di Torino, gli propone di arruolarsi in un'organizzazione terroristica "simile alle Brigate Rosse", e in subordine di fare insieme rapine lucrose! Per mesi si indaga su Liguori - che non ne viene avvisato. La pratica poi viene stralciata e mandata a un giudice romano, davanti al quale Marino si rimangia il riconoscimento. Ciò non impedisce alla sentenza d'appello del processo Calabresi di indicare Paolo Liguori come il reclutatore terrorista di Marino 1987!

Pietrostefani e i colloqui nella sede di Torino; l'impossibile itinerario di Marino fra Torino Pisa Torino Milano; le sue smentite, le sue contraddizioni, le sue inverosimiglianze e assurdità.

La sentenza cita senza riserve la versione di Marino secondo cui, prima del famigerato preteso colloquio di Pisa, aveva parlato in più occasioni con Pietrostefani.

"...In numerosi colloqui riservati che avvennero nella sede di Lotta Continua a Torino e anche in casa della Bufo... Tali colloqui avvennero nell'arco di tempo dall'autunno 1971 alla primavera 1972". Si tratta già di una versione-toppa, rispetto a quella del dialogo congiunto a Pisa fra Marino, me e Pietrostefani. Ma lo stesso Marino, di fronte all'obiezione che Pietrostefani latitante non frequentasse normalmente Torino, risponde il 17-8-1988 al G.I.: "Sapevo che il Pietro in quel periodo era latitante...tuttavia egli si limitava solo di non andare nella sede di L.C. a Torino". Peccato che abbia detto poco fa che i colloqui "avvennero nella sede di L.C. di Torino". Anzi (interrog.del 29-7-1988) ha detto: "In effetti con il Pietrostefani mi incontravo in quei giorni molto spesso nella sede di Torino" ("quei giorni" sono quelli immediatamente precedenti la manifestazione di Pisa, cioè i più implausibili per questa versione). Ora Marino retrocede ulteriormente, collocando i colloqui in una casa privata. Ma ciò è contraddetto dalla stessa moglie di Marino, che allora non conosce la versione del marito, e che arriva anche a dire: "Non ho mai visto Pietrostefani fare un lavoro per L.C. a Torino... Non lo incontravo alle assemblee né lo vedevo nella sede di L.C.".

Anche qui le versioni di Marino sono multiple, per far fronte alle falle che di volta in volta si aprono. Il 17-8-1988 ha detto: "Appena apprendemmo della morte di Serantini Pietrostefani mi chiamò a Torino e mi disse che l'esecutivo aveva deciso di anticipare i tempi... e che se volevo parlare con Sofri dovevo andare a Pisa al comizio dello stesso, dove l'avrei incontrato ed egli mi avrebbe confermato la decisione dell'Esecutivo". Serantini morì il 7 maggio, dunque ci sono sei giorni di intervallo prima della manifestazione pisana. L'ultima versione di Marino, in dibattimento, è invece che ci sia stato un "ultimo incontro" a Torino fra Marino e Pietrostefani il 12 maggio 1972, cioè il giorno prima della manifestazione pisana in cui Marino avrebbe ricevuto da me il mandato omicida.

Su questo punto ci si è fermati troppo poco, mentre esso è uno fra gli espedienti estemporanei più inverosimili cui Marino ha fatto ricorso nell'imbarazzo dei suoi interrogatori in primo grado.

Si ricordi qual era la situazione fino a quel giorno, secondo il racconto di Marino. Marino è stato reclutato da mesi per fare da autista all'omicidio, ha esitato e continua a esitare prima di dare la propria approvazione, l'attentato è stato anticipato per replicare alla morte di Seranfini (7 maggio) ed è diventato strettamente imminente - mancano tre quattro giorni, sempre secondo l'insieme delle versioni di Marino.

Quest'ultimo sostiene di aver bisogno del mio esplicito mandato; si ricordi anche che, come risulta dagli atti ed è da tutti ammesso, Marino compreso (per es., al confronto con me il 16-9-1988), Marino non mi vede da un intero anno (questa è la realtà, altro che devozione e amicizia quotidiana). D'altra parte la manifestazione di Pisa è decisa e annunciata ormai da alcuni giorni, tant'è vero che altri torinesi, compresi quelli che secondo Marino sono venuti a Pisa con lui, hanno deciso di parteciparvi. Marino invece, secondo questa versione in extremis, decide di venire, su suggerimento di Pietrostefani, la sera prima. L'inverosimiglianza plateale della cosa è evidente. Si pensi: senza questa casuale decisione dell'ultima ora, di cui peraltro io non potevo sapere niente, e col tempo che stringeva tanto, dove e come Marino sarebbe venuto da me a ricevere il vaticio omicida?

Quest'assurdità fa il paio con l'altra per cui Marino non ha trovato il modo di infilare nel suo racconto, dopo averlo inventato, una qualsiasi comunicazione a organizzatori e complici, compresi Pietrostefani e Bompreschi, della propria adesione all'attentato, sicché alla vigilia di un omicidio vi ci si appresta senza sapere se l'autista designato si presenterà o no. Quest'ultima inverosimiglianza è aggravata dal fatto che a Pisa c'era, com'è da tutti ammesso, e documentato da un rapporto di polizia, lo stesso Bompreschi: cosicché se davvero Marino ci fosse venuto per la ragione che sostiene, la cosa più inevitabile da figurarsi è che si incontrasse lì con Bompreschi, per avvertirlo della propria decisione di partecipare, e meglio ancora che vi si incontrasse insieme con Bompreschi e con me, dato che le sue esitazioni sulla giustezza dell'omicidio da compiere, sulle sue conseguenze ecc. coinvolgevano a maggior ragione l'autore designato. Marino, che ha sventatamente introdotto Pietrostefani

nella prima versione del colloquio pisano, salvo doverlo poi espungere, ha ommesso di introdurvi Bompreschi, che a differenza di Pietrostefani era presente, e che nella sua versione avrebbe avuto tutte le ragioni di incontrarsi con lui e con me. Dunque tutto ciò che riguarda la motivazione dichiarata da Marino per la sua venuta a Pisa - decisa per caso alla vigilia - è inverosimile, e si aggiunge alla sequela di bugie, errori e variazioni di versioni che costella il racconto del preteso colloquio.

(Nel libro firmato da Marino, compare una ennesima e grottesca versione. Al preteso colloquio pisano, esitava, il mio sguardo gli rivelava - mi conosceva così intimamente, benché non mi vedesse da un anno... - che ero trascinato da Pietrostefani; e, dopo quattro anni e quaranta racconti di quel colloquio, Marino si è ricordato addirittura una mia frase inedita: "Speriamo vi vada bene, sennò siamo fottuti". Non è granché, la frase. Così, in questo nuovo passo, io resto a ogni buon conto un mandante, ma riluttante, un mandante di malavoglia, un mandante per caso).

Accenno - ne tratto puntualmente qui sotto - a un'altra conseguenza di questa toppa nel racconto di Marino. Riguarda una delle contraddizioni più plateali, la dichiarazione di Marino che nel colloquio pisano gli era stato detto di tornare a Torino e aspettare la telefonata di un Luigi; attribuita in un primo tempo a Pietrostefani, quella istruzione rimane orfana una volta che sia stata ammessa l'assenza di Pietrostefani a Pisa; allora, su insistenti domande del Presidente in primo grado, Marino, che sa di non poterla attribuire a me (non sapevo nemmeno, secondo il suo stesso racconto, che l'avrei visto a Pisa) e del resto l'ha appena negato, non può far altro che dire disperatamente che gliel'ho detto io! Questa spettacolare falsità non ha lasciato alcun segno nella motivazione della sentenza di primo come di secondo grado: e nessun estensore di motivazioni avrebbe potuto riattribuirlo. In più, faccio qui osservare la sua assoluta incongruità alla luce della versione estrema di Marino sul colloquio con Pietrostefani a Torino il 12 maggio: se Pietrostefani - cioè l'organizzatore sommo, secondo Marino,

dell'attentato - vede Marino a Torino il 12 maggio, quale pazzia lo spinge a non dargli niente sugli accordi pratici, neanche quella elementare notizia - "sarai chiamato per telefono da un Luigi dopodomani" - da cui poi dipenderà tutta l'esecuzione dell'attentato stesso? L'itinerario secondo Marino diventa questo: 1) Pietrostefani lo incontra a Torino il 12 maggio e gli dice che, se vuole vedersi, può andare a Pisa il giorno dopo; e tace su ogni aspetto pratico dell'impresa; 2) il 13 maggio Marino mi avvicina a Pisa dopo il comizio, e io, che non so della sua venuta, e vengo da Roma, e per generale ammissione non mi sono mai occupato di questioni pratiche illegali, gli dico: "Vai a Torino e aspetta la telefonata del Luigi"; 3) Marino torna a Torino il 14 maggio e riceve la telefonata del "Luigi"; 4) senza aver comunicato a nessuno la sua adesione, il 15 maggio Marino parte per Milano, dove 5) incontra Bompressi che peraltro era anche lui il 13 a Pisa senza che Marino la incontrasse e 6) il 16 maggio mattina vanno ad attentare a Colabresi, salvo 7) rinviare al 17 maggio. Qualcuno può davvero credere a una storia simile?

La telefonata al "Luigi"

Dunque è un caso in cui Marino è colto in flagrante bugia, e doppiamente, perché per rimediare inventa sui due piedi un'altra plateale bugia. Come è possibile omettere un punto simile? Oltretutto, omettendolo nella stesura della sentenza, i giudici di primo grado negano e rinnegano i risultati del loro stesso dibattimento. La menzogna cui Marino in aula era stato forzato fu sottolineata, nello stesso interrogatorio, addirittura dal presidente.

Pres.: Quindi poi, dice: "Torna a Torino e aspetta la telefonata"... Chi è che gliel'ha detto?

Marino: Ma questo fatto qui... Eravamo... Cioè, io, quando ho parlato con Sofri, ho parlato essenzialmente per avere la conferma... Su quello che riguarda poi l'altro aspetto, diciamo, della preparazione riguardante l'attentato, non ne discossi in quel momento, insomma.

Pres.: Quindi, non ha parlato di queste cose; però risulta che lei,

invece, lo ha dichiarato, e adesso le leggo tutti i passi... E' un po' stanco?

Marino: /risposta inintelligibile/

Pres.: Beh, ha ragione; comunque adesso possiamo anche fermarci.

Quindi lei oggi ci conferma che il colloquio con Sofri è stato estremamente sintetico /.../ Va benissimo. Nessun'altra indicazione.

Lei però a verbale ha dichiarato, invece, che ci furono indicazioni operative; quantomeno, le fu detto: "Adesso vai a Torino e aspetta la telefonata - che poi arriverà". Invece, questo non è vero? Chi è che le disse, quindi "Vai a Torino e aspetta la telefonata"? "Vai a Torino"...e, quindi, dovremmo essere in una città diversa da Torino.

Marino: Scusi, non ho capito bene il senso.

Pres.: Lei dice che le dissero "vai a Torino"; quindi, glielo disse qualcheduno che non era a Torino (non eravate a Torino in quel momento... Le dice "vai a Torino")

Marino: Sì, salutandoci... Cioè, me la disse Adriano stesso questa cosa... Cioè, me lo disse lui quando l'ho salutato, e non è...

Pres.: Adesso, un secondo fa, ha detto di no, Marino... Stia tranquillo! un secondo fa, ha detto di no. Oltretutto, questo è tutto registrato... Adesso, un secondo fa, ha detto: "No, non me l'ha detto, ha detto soltanto...". Adesso, dice: "No, me l'avrà detto lui". Chiuda gli occhi e riveda quel momento. Questa frase "vai a Torino e aspetta la telefonata"... Chi le ha dato queste indicazioni? Lasciamo stare Sofri... Chi le ha dato queste indicazioni?

Marino: Me lo disse Sofri in quel momento, quando ci salutammo.

Pres.: Va bene. Quindi, glielo disse Sofri.

Con questa ironica rassegnazione il Presidente concluse quello strazio. "Lasciamo stare Sofri", aveva detto il Presidente; e: "Questo è tutto registrato", aveva ammonito. Poi dev'essersene dimenticato. La sentenza d'appello, quanto a lei, non si pone neanche il problema.

L'accusa di mandato di omicidio contro di me si fonda su un'unica presunta circostanza, un colloquio "brevissimo" in margine a un comizio da me tenuto a Pisa il 13 maggio 1972. Di fronte a questa esilissima accusa, avevo, almeno in teoria, due possibilità. La prima era di rigettarla con un'alzata di spalle, di dichiarare che qualcuno aveva voluto amotolare un suo filo sul rochetto di Marino, di ribadire che né lotta Continua né io eravamo mai stati terroristi, e al contrario avevamo sempre combattuto il terrorismo, di argomentare che l'imputazione di mandato era in realtà in questo caso un'accusa appena mascherata di plagio ecc. La seconda possibilità era di rifiutare qualunque deviazione nell'argomentazione politica o storica o morale, e di stare rigorosamente ai fatti. Feci fermamente la seconda scelta: cosa che scontentò anche molti che tenevano alla mia difesa, ed erano sfiduciati nella possibilità di imporre il rispetto delle regole giuridiche. In realtà, io non feci alcuna scelta, ma mi comportai nell'unica maniera conciliabile col mio modo di pensare e di sentire.

Considerai l'istruttoria inficiata irrimediabilmente da un pregiudizio, decisi di difendermi rigorosamente al processo in assise, e comunque di non sottopormi al grado ulteriore di giudizio. La falsità dell'accusa e la quantità e qualità di prove che avrei portato a mio favore mi impedivano di credere che si potesse arrivare a una condanna. Non è stato così.

La motivazione della sentenza ignorava o contraffaceva le risultanze processuali, per giustificare il suo unico preteso argomento: cioè che la mia difesa, così rigorosamente e ostinatamente ancorata ai fatti e alle loro prove, era essa stessa la prova della mia colpevolezza.

Sembra questo un metodo della sentenza: trasformare la difesa degli imputati - attraverso una procedura di illazioni e deduzioni di psicologia quanto meno arbitraria e rozza - nel principale, se non unico, elemento d'accusa. Gli argomenti addotti contro di me sono tutti ricavati da ciò che ho fatto e detto dopo essere stato imputato. La sentenza diventa così autarchica: è l'imputato stesso, difendendosi, a fornire le "prove" che non

si trovano altrove.

Di quell'unico presunto colloquio pisano del 13 maggio 1972 cui è per intero legata l'accusa contro di me, ricapitolò sommariamente connotati e smentite, prima di vederli partitamente. Marino dice che fu avvicinato alla fine del comizio da me e Pietrostefani, ma Pietrostefani non era a Pisa, come Marino stesso ammetterà per gradi successivi. Quanto a me, non sapevo neanche - a suo stesso dire - che sarebbe venuto, dunque non avrei potuto avvicinarlo. Fu lui allora ad avvicinarsi? Secondo Marino, ciò avvenne alla fine del mio comizio, mentre i partecipanti tranquillamente sciamavano dalla piazza, e anzi io ero seguito da un codazzo di dirigenti e militanti andando verso un bar. Ma Marino ha dimenticato del tutto la circostanza che il comizio si è svolto e concluso sotto una forte pioggia: avendolo dimenticato, ha descritto questa passeggiata fisaie, del tutto implausibile e smentita dai testimoni di allora. Richiesto di fare il nome di qualcuno che possa confermare il suo racconto, Marino a lungo non risponde, poi cita a casaccio i due nomi di Bragi e Morini. Morini lo smentisce dettagliatamente riguardo ai propri movimenti; Bragi addirittura non era a Pisa quel giorno, ma era nella sua città di residenza, a Genova, partecipe di un'altra manifestazione. Durante il confronto con me, dopo essersi sconfessato sulla presenza di Pietrostefani - assolutamente cruciale e dettagliato nella sua prima versione - e aver detto di non ricordare alcuna pioggia a Pisa quel giorno, a mia domanda Marino rispose che, subito dopo il fatale presunto colloquio mi aveva salutato ed era ripartito per Torino. A mia contestazione ammise però di essere effettivamente venuto quella sera, nella tarda serata e comunque dopo cena, a salutarmi a casa della mia ex moglie.

La durata e il contenuto del presunto colloquio si dilatano e si restringono nelle diverse versioni successive come un soffiato di fisarmonica, a seconda delle esigenze di rattoppare le falle precedenti. Marino arriva a riferire che io gli avrei assicurato, in caso di insuccesso dell'impresa, il sostegno finanziario di un industriale di Reggio Emilia amico: l'assurdità della storia è evidente, tuttavia io ho chiesto pubblicamente che si accertasse

qualunque, anche la più indiretta, eventualità che io abbia mai semplicemente conosciuto alcun industriale, o commerciante, o professionista, di Reggio Emilia. Ancora nel dibattimento, Marino dice di essere andato in sede a Torino, all'indomani del colloquio pisano - per ricevere una telefonata di convocazione per il delitto - come faceva ogni giorno all'uscita del turno operaio dalle fabbriche, senza accorgersi che il colloquio pisano presuntivo avveniva di sabato, e il giorno dopo era domenica: cioè un giorno in cui la sede torinese di pomeriggio era chiusa, e non c'era alcun turno di lavoro nelle fabbriche. Questa sommaria ricapitolazione basta comunque a mostrare l'incredibile quantità di errori, falsità e bugie che copre come una rete strettissima il racconto (anzi, i successivi racconti) di quella sola circostanza d'accusa, il breve colloquio pisano in cui Marino avrebbe ricevuto, e io gli avrei dato, il mandato di un omicidio, l'unico della sua e della mia vita.

Serantini era anarchico, e non morì in uno scontro a fuoco... Conseguenze di questi errori

Ecco che di nuovo Marino viene confermato dal giornale Lotta Continua. Siamo a uno dei passi più gravi della motivazione della sentenza. Il punto è il legame indicato da Marino tra la morte pisana di Serantini e la decisione di accelerare l'assassinio di Calabresi. La conferma verrebbe dal fatto che nel mio discorso pisano feci un paragone fra Pinelli e Serantini. ("Come il ferroviere anarchico Pinelli non era solo, così lo studente figlio di nessuno Serantini non era solo..."). Naturalmente non c'è in questo alcuna conferma, e il paragone fra Pinelli e Serantini era immediatamente dettato dalle cose. Tant'è vero che non solo il mio comizio pisano, cui fu riferito la Corte fuorviata dall'insinuazione della parte civile, ma l'intera prima pagina del giornale di una settimana prima, quella che dà notizia della morte di Serantini, si intitola a quel paragone: "Da Pinelli, ferroviere, a Serantini, figlio di nessuno"; e nell'editoriale di quello stesso numero il paragone è ulteriormente argomentato: "Franco è stato pestato dopo, in questura... E certo viene alla mente Pinelli, ammazzato anche

lui in una questura di questa repubblica...".

Ma la Corte d'appello di Milano, che invece vi vede una "conferma", non era in grado di accorgersi dell'ovvietà del paragone. Essa infatti sottoscrive, in una sola frase, due affermazioni sbalorditivamente false: "Commemorando Franco Serantini, appartenente a Lotta Continua morto pochi giorni prima in uno scontro con la Polizia, Sofri così si esprimeva...". Ma Franco Serantini era un ragazzo anarchico, e non un appartenente a Lotta Continua. Questo grossolano errore induce la sentenza a trovare più strano e losco il paragone fra Pinelli e Serantini, che viceversa era immediato perché ambedue erano anarchici. (V. già a p. 129, "importa mettere in evidenza il parallelo fatto da Sofri tra la morte di Serantini e quella di Pinelli, parallelo assolutamente inedito e originale"). Ma questo è niente rispetto al desolante errore del resto della frase: "Morto pochi giorni prima in uno scontro con la Polizia". Non si tratta di un lapsus. Ancora più incredibilmente, sempre a p. 129, la sentenza scriveva infatti: "Franco Serantini, morto alcuni giorni prima in uno scontro a fuoco con la Forza Pubblica". Il Serantini fu bastonato da poliziotti al termine di una manifestazione, arrestato e incarcerato, e morì in carcere nell'abbandono due giorni dopo. Non vi era stato alcuno scontro a fuoco. Tutto ciò è sancito anche in una sentenza passata in giudicato: si veda il libro di Corrado Stajano, *Il sovversivo*, Einaudi 1975; ora appena ristampato. Con tale ignoranza e incuria la sentenza affronta interpretazioni storiche e politiche, per farne la giustificazione di una condanna penale!

"Ci salutammo e io tornai a Torino". Ma non era vero.

Senza osservazioni, la sentenza riporta la frase di Marino al confronto con me, secondo cui, dopo il preteso colloquio alla fine del comizio, cioè intorno alle sette di pomeriggio, "Ci salutammo ed io tornai a Torino". Nello stesso confronto io sconfessai Marino sul punto, affermando che quella sera, tardi - e comunque dopo cena - lui era passato da casa della mia ex

moglie a Pisa, e che ce n'erano numerosi testimoni! Marino fu costretto ad ammettere la cosa, che non è un ricordo mancato, cioè l'appendice serale di un colloquio svoltosi prima di cena, ma una contraddizione flagrante con la sua esplicita affermazione [*"Ci salutammo ed io tornai a Torino"*], oltre che una contraddizione logica obiettivamente evidente alla pretesa di un colloquio fatale svoltosi per strada sotto la pioggia e gli occhi di manifestanti e poliziotti, piuttosto che nella calma di una casa privata.

Ricorderò ancora una volta che alla fine di quel confronto, vecchio ormai di quattro anni (settembre 1988), in cui si aprirono voragini nel racconto di Marino (l'ammissione dell'assenza di Pietrostefani a Pisa, il mancato ricordo della pioggia e la falsità della descrizione della conclusione del comizio, la falsità sui saluti e la partenza per Torino, ecc.), dissi francamente al G.I. e al P.M. - sgoment i - che mi aspettavo di essere subito totalmente scagionato. "Vedremo", risposero. Ho visto.

Sulla visita serale a casa mia a Pisa, la sentenza ignora del tutto che Marino aveva, prima di essere confutato da me, detto il falso [*"salutai Sofri e ripartii per Torino"*]. Dopo questa dimenticanza, scrive addirittura: "Era ovvio che Marino cercasse di contattare Sofri in piazza appena possibile, poiché non poteva sapere se gli si sarebbe presentata in serata un'altra occasione. E in casa della ex moglie di Sofri altrettanto c'era tanta confusione, tanta gente che andava e veniva, sì che ben difficilmente Marino avrebbe potuto continuare il colloquio riservato fatto prima, ammesso che ce ne fosse ancora il bisogno". Attenzione: io dico che non c'è stato alcun colloquio dopo il comizio, e che Marino, avendo mentito sul colloquio, ha mentito dicendo di avermi salutato e di essere ripartito per Torino; che venne invece a casa mia, e che altrettanto non si capirebbe perché un colloquio così delicato non dovesse svolgersi piuttosto in un appartamento, dove anche se c'è viavai si può sempre andare un momento di là... La Corte d'appello risponde che, dato il viavai, Marino avrebbe difficilmente potuto continuare il colloquio riservato fatto prima: ma che prima fosse stato fatto un colloquio riservato è appunto la cosa

che va dimostrato! Chi può davvero credere che di un colloquio fatale, quello che farà di un uomo un omicida, resti un ricordo così pieno di sbagli, di vuoti e di contraddizioni?

Che cosa significa: ribadire

La sentenza scrive che in dibattimento, sulla presenza di Pietrostefani a Pisa, Marino "ribadiva 'non ne ho memoria'". Impiego singolare della nozione di ribadire.

Ma tutta questa parte merita d'esser citata. E' uno dei casi in cui i giudici sono più marinisti di Marino. Si ricordi che Marino aveva cominciato col descrivere dettagliatamente una presenza attiva di Pietrostefani alla manifestazione pisana e all'immaginario colloquio; una volta dimostrata da Pietrostefani la falsità e l'impossibilità materiale di quella versione (ammessa per assurdo che Pietrostefani decidesse nonostante il mandato di cattura di venire ed esporsi fino a quel punto, sarebbe stato impossibile che la polizia pisana, cioè della città da cui Pietrostefani proveniva, non lo notasse) Marino ne sfumò la portata, ammise nel confronto con me che Pietrostefani non c'era, e definitivamente in aula al processo di primo grado, a domanda finale del Presidente rispose: "Non ne ho memoria". Bene, la sentenza d'appello scrive: "Marino a precisa domanda ha dichiarato 'non ne ho memoria', il che è cosa ben diversa dal ricordarne l'assenza". Dunque Marino, che aveva esordito "ricordando perfettamente" l'incontro, insieme a me, con Pietrostefani a Pisa adesso viene confermato nella sua attendibilità dalla Corte d'appello in quanto "non ne ricorda l'assenza". Si può immaginare che, interrogato un'altra volta, Marino sarebbe riuscito a ricordare perfettamente l'assenza di Pietrostefani. Ma immaginazione a parte, la sentenza d'appello tramuta il Marino che non ricorda l'assenza di Pietrostefani in una prova della presenza di Pietrostefani: "Pietrostefani mente quando sostiene di non essere andato a Pisa al comizio di Sofri a causa della sua latitanza (e Marino non è stato smentito)".

Pioggia

Ancora più singolarmente la sentenza scrive: "Sofri non contesta il contenuto del colloquio, ma più radicalmente nega che questo ci sia stato". Frase il cui senso è che il colloquio può non esserci stato, ma il suo contenuto è comunque quello riferito da Marino... Singolarissima è poi la frase complementare: "Pietrostelefani invece non nega il colloquio in sé, ma sostiene di non avervi presenziato". Frase il cui senso è che il colloquio con Pietrostelefani può esserci stato, ma Pietrostelefani non c'era.

Continuando la sentenza insiste nel riferire erroneamente, nonostante l'interminabile serie di mie messe a punto su questo interessato equivoco, il mio argomento sulla pioggia.

Avrei sostenuto: "Il comizio fu interrotto da una pioggia torrenziale, per cui nessun colloquio sarebbe stato possibile". A parte il fatto che non ho mai parlato di comizio interrotto, e ho sempre detto invece che durante e alla conclusione del comizio pioveva forte, non ho mai detto che il colloquio era impossibile per la pioggia, anzi ho ironizzato su questa sciocchezza, come se un mandante e un autore di omicidio temessero di bagnarsi. Ho detto invece che l'aver dimenticato la forte pioggia ha indotto Marino a descrivere i movimenti alla conclusione del comizio in modo assolutamente incompatibile con la realtà - i partecipanti che sciamavano tranquillamente dalla piazza chiacchierando, lo seguito dalla folla dei dirigenti, l'ondata passeggiando al bar, e così via! (V. il verbale del mio confronto con Marino: "La sola idea che le persone si attardassero nella piazza o a passeggiare chiacchierando è impensabile"). Inventando il colloquio, e dimenticando l'acquazzone, Marino ha inventato uno scenario dalle gambe corte. E questa è una prova della falsità del racconto, e più precisamente della deliberata falsità.

Di quella pioggia, come del corteo, io parlai fin dal primo (e unico) interrogatorio del 3 agosto 1988, addirittura prima ancora di aver nozione di chi e di che cosa mi accusasse: dunque l'idea che mentissi per un qualche interesse difensivo è del tutto assurda. Che uso avrei dovuto fare della notizia sulla pioggia, dal momento che non avevo idea che Marino l'avesse

dimenticata, e ne avevo pubblicamente detto e scritto, e bastava che Marino se ne accorgesse?

Il temporale retroattivo

La sentenza scrive che, a partire dal confronto, "la difesa di Sofri sostiene l'esistenza di una pioggia che diviene via via sempre più torrenziale". Ciò è falso: io avevo parlato la prima volta di "diluvio", come se ne può parlare in una normale conversazione, e senza neanche immaginare che Marino non se ne ricordasse, e l'argomento potesse essere discusso (per giunta, non ne parlai per la prima volta al confronto, ma subito nel mio primo e ultimo interrogatorio). Tant'è vero che in aula precisai ironicamente: "Sì, ho detto diluvio nel primo interrogatorio, naturalmente faccio ommenda di questa espressione eccessiva... Era una cosa che ho detto en passant. E' diventato rilevante perché Marino ha detto che non si ricordava che piovesse... Ci fu un acquazzone". La sentenza d'appello cita le mie frasi solo fino a "eccessiva": cancellando così, col diluvio, anche l'acquazzone, e facendomi testimoniare contro me stesso.

Una volta presa questa rincorsa, la sentenza d'appello va oltre e scrive che: "Il temporale di cui parla Sofri iniziò solo dopo la mezzanotte". Ora, il temporale di cui io parlai può esserci stato o no, durante e alla fine di un mio comizio: ma stabilire che io parlai di un temporale che è avvenuto dopo la mezzanotte è surreale. Rendere retroattivo un temporale, che scoppiò dopo mezzanotte, ma ci bagnò la sera prima: fin qui siamo arrivati.

Ma la questione è cruciale per la sentenza d'appello perché lo è già stata per quella di primo grado: infatti la negazione della pioggia forte durante e alla fine del comizio è la chiave di volta per decretare che tutti i testimoni a difesa sono falsi o inattendibili. Abolendo il temporale - o differendolo a "dopo mezzanotte" - le sentenze dichiarano anche che tutta la gente che allora si bagnò dalla testa ai piedi, e che nelle numerosissime fotografie di allora (agli atti) figura bagnata fradicia, e che ora la ricorda e lo testimonia, mente deliberatamente.

La sentenza di appello non ha solo innumerevoli testimoni e fotografie nitidissime da cancellare (comprese quelle che ritraggono me che tengo il comizio sotto un ombrello aperto), ha anche ben tre cronache di giornali diversi che scrissero che la manifestazione si era svolta sotto una pioggia continua, battente, insistente. Marino ha invece detto e ripetuto che non ricorda la pioggia. Conclusione della sentenza d'appello: "Le fotografie prodotte dalla difesa che raffigurano il palco del comizio con Sofri e altri con gli ombrelli aperti, così come i giornali dell'epoca che definiscono la pioggia caduta durante il comizio come "battente" o "insistente", nulla tolgono alla verificata (l) attendibilità di Marino ed alla conseguente inattendibilità dei testi, poiché il punto non è se quel giorno a Pisa piovesse o meno, ma se alla conclusione del comizio ci sia stato un fuggi fuggi generale a causa di un diluvio abbattutosi sulla piazza o se invece tale fuggi fuggi non ci sia stato. Questi sono i giusti termini del problema..."

Dunque, la sentenza d'appello ha prima decretato la falsità di tutti i testimoni, in quanto hanno detto che pioveva forte (Antognoli: "E' venuta una forte acqua"; Lazzerini: "Pioveva alla grande"; Panto: "Un bell'acquazzone"; Brilli: "Venne un rovescio"; Della Mea: "Ci fu una pioggia torrenziale"; Morini: "Pioveva parecchio"; Moretti: "Una pioggia abbastanza violenta", ecc.).

"Tutti questi testi ricordano male, ma ricordano male perché hanno costruito i loro ricordi solo sulla base di quanto ha detto Sofri, cioè non depongono su quanto appreso per scienza diretta ma su quanto ritengono di dover dire per appoggiare la posizione dei chiamati in correità, di Sofri in particolare. Le loro deposizioni sono quindi inutilizzabili sul punto e inoltre gettano un'ombra pesante sulla loro attendibilità in generale".

Dopo aver detto, con una tale parentolietà, che i testi sono falsi e costruiti perché hanno detto che pioveva forte (e con loro, altri innumerevoli), la sentenza d'appello passa come abbiamo visto a sostenere che "il punto non è se quel giorno a Pisa piovesse o meno".

Marino, semplicemente, non ricorda che piovesse, né tanto né

poco. E la sentenza d'appello ne ricava questa conseguenza: "Tutto ciò sarebbe più che sufficiente a dimostrare la attendibilità di Marino che non ricorda alcun temporale e quindi l'esistenza di un riscontro obiettivo alla sua chiamata in correità..."!

Luciano Della Mea e Giampiero Mughini

Nel lungo elenco di testimoni della pioggia liquidati come inattendibili e falsi, figura questo passo su Luciano Della Mea: "Della Mea si esprime con un'immagine letteraria tanto bella quanto inventata: "ci fu una pioggia torrenziale... in continuità; e ne ha un ricordo anche vivissimo, perché Mughini vestiva di pelle e l'acqua ruscellava su questa pelle lucida; e quindi fu veramente un temporale insolito e lungo". Così viene dichiarato bugiardo -inventato- un uomo proverbialmente integro come Luciano Della Mea. Contemporaneamente, e chissà perché, il suo ricordo viene dichiarato letterario e addirittura bellissimo! I giudici non hanno ascoltato Giampiero Mughini, il quale del resto non ha perso occasione, in articoli di giornale e pubbliche assemblee, per raccontare il suo ricordo di quella giornata (era a Pisa come inviato del settimanale *Astralabio*) confermando pienamente la versione di Della Mea. Valga per tutti il capitolo a me dedicato dell'ultimo libro di Mughini (*Dizionario sentimentale*, Rizzoli 1992) in cui si legge: "Pioveva a dirotto, a Pisa, quel sabato pomeriggio... Continuava a piovere, e io sbirciavo dai vetri della finestra. Alla fine andammo. E Della Mea ha poi testimoniato che i miei pantaloni di pelle (li avevo comprati a Parigi) grondavano d'acqua... In un dibattito all'università di Pisa, la sera di venerdì 10 maggio 1991, pochi giorni prima della sentenza d'appello, e c'era Della Mea seduto in prima fila, ha ricordato l'immagine di quella finestra su cui l'acqua scrosciava violenta, si da rendere altamente improbabile l'ipotesi dei due congiurati che ciandolano assieme fino a un bar". E allora? Della Mea e Mughini complici, vent'anni dopo, di conio di immagine letteraria falsa? O testimoni veritieri e precisi, e insospettabili di qualunque parzialità? Basterebbe questo passo a invalidare drasticamente tutta la costruzione delle sentenze contro le testimonianze.

L'eccessiva presenza del Ceccanti...

E' notevole che, mentre tutti i testi che si ricordano della pioggia sono perciò falsi, la sentenza dichiarata attendibile un funzionario di polizia che in aula non si è ricordato che quel giorno piovesse, dato che non si è ricordata neanche che prima del comizio i manifestanti fossero andati in corteo alla piazza. (Lo stesso funzionario non riconosce la foto della piazza e del palco del comizio con la lapide dedicata a Serantini, e ne confonde del tutto la data). Ecco che una quadrupla smemoratezza diventa una verità, e serve a negare che ci sia stata, oltre alla pioggia, anche l'andata in corteo. Dunque a negare che in quella circostanza io avessi incontrato Soriano Ceccanti e sua madre, e ricevuto da loro l'invito a passare a salutarli al termine della manifestazione. Qui la sentenza esibisce un'altra prova logica: "Ora, a parte l'eccessiva presenza del Ceccanti a poche ore di distanza tra i due momenti, poiché non avrebbe molto senso il recarsi a casa sua a salutarlo dopo essere stato al suo fianco al corteo..." A differenza che nel primo grado, la sentenza è qui incerta se negare che io abbia visto Ceccanti alla manifestazione, o se negare che l'abbia visto dopo - o negare, visto che ci siamo, tutt'e due le cose.

Conclusione: "La inattendibilità di tutti i testi è evidente, e non discende certo dalla loro attuale o passata appartenenza a Lotta Continua, ma da un semplice sillogismo: hanno affermato con orgogliosa sicurezza due dati di fatto relativi a quel comizio, legandoli a propri ricordi personali: la pioggia violenta e il corteo; entrambi i dati sono falsi, perché non ci sono stati né la pioggia violenta né il corteo, quindi i testi sono inattendibili".

Ecco, così, aboliti una pioggia, un corteo, e la nozione stessa di testimone.

Non andai da Ceccanti?

Elencando quelle che le sembravano "inverosimiglianze", la sentenza di primo grado sanciva l'incredibilità del fatto che "il

leader del movimento dopo quel breve colloquio sotto il palco, non va in sede dove si recano altri militanti e dove la discussione continuerà, ma lascia la piazza dando appuntamento presso la sua abitazione ed avviandosi con Guelli a casa di Ceccanti". Ora, che cosa ci sia in ciò di inverosimile non so, e non so su che fondamenti una Corte d'assise ritenga di stabilire dove avrei dovuto andare alla fine di un comizio di vent'anni fa. La riunione in sede era pisana, io non ero pisano da anni, ero venuto da Roma per il comizio, avrei incontrato i miei compagni pisani di sera a casa. Fatto sta che la sentenza arrivò su questo punto a sostenere che non ero andato a trovare la famiglia Ceccanti. Falso testimone anche lui. Per arrivare a questo, così come ha fatto per la pioggia con le fotografie e i giornali, la sentenza non fece menzione di un documento indiretto ma eloquente che io avevo prodotto: la fotografia, sul numero successivo di Lotta Continua, all'interno della cronaca della manifestazione, di Soriano Ceccanti a Pisa con sotto la didascalia "Chi vuole capire che cos'è comunismo, vada a trovare la mamma di Soriano", evidente riferimento alla visita che avevo appena fatto alla famiglia Ceccanti.

La sentenza d'appello, a sua volta, non ne parla.

L'asso nella manica: il prefetto Tronca

Come si è accennato, sulla pioggia - e, come vedremo, su altro - le sentenze hanno un asso nella manica. Il prefetto in pensione Tronca, a suo tempo dirigente della polizia politica a Pisa, il quale, a domanda se quel giorno piovesse, rispose in dibattimento:

"Non lo ricordo. Certamente una perturbazione grave, una perturbazione forte non ci fu...". E ancora: "No, non mi ricordo. Non credo, no, non credo di essere uscito bagnato da questo comizio".

Ora, i già militanti pisani ricordano invece che il dott. Tronca, in simili frangenti, dirigeva il suo servizio standosene in auto e parlando dalla radio alle varie volanti: ciò che potrebbe avvalorare la tesi che il dott. Tronca, unico, non si bagnò. L'impiego che si fa del dott. Tronca è un'altra prova del ricorso

a due pesi e due misure. La sentenza di primo grado così descriveva il dott. Tronca: "Un teste inatteso, un funzionario in pensione che non immaginava neppure di dover testimoniare in questo processo, un teste assolutamente disinteressato, indifferente, lucido". Si confronti questo peano con l'insultante decreto di falsità verso tutti i testimoni a difesa; e poi lo si metta alla prova della deposizione in aula di Tronca.

Il quale è stato il teste in assoluto più smemorato e fallace del dibattimento. Ha sostenuto di ricordare la manifestazione del 13 maggio, e subito dopo ha detto che si tenne "il lunedì o il martedì" dopo la morte di Serantini: si trattava invece del sabato successivo. Gli vennero mostrate le fotografie, e non riconosce né il palco, né la lapide sottostante, né la facciata del palazzo e la piazza. Poiché c'erano state manifestazioni praticamente ogni giorno in quella settimana, come lui stesso dice, Tronca può tutt'al più averne ricordata un'altra. Questo quanto alla lucidità. Quanto al disinteresse, il dott. Tronca disse in aula che la morte di Franco Serantini [dovuta, come si ricorderà, alle bastonate ricevute da membri di quelle forze dell'ordine che il dott. Tronca quel giorno collaborava a dirigere] "fu una vera manna per Lotta Continua": espressione cinica come minimo.

Errori di quella portata avrebbero condotto a una stenorea dichiarazione di falsità nei confronti di qualunque testimone a difesa.

Nel caso di Tronca, l'esaltazione del suo lucido disinteresse produce un vero miracolo: che un altro grassolano errore - la negazione che i manifestanti fossero confluiti nella piazza del comizio in corteo - diventa la verità sposata dalla corte, e opposta a quella testimoniata da tutti i testi in aula, e testimoniabile da centinaia se non migliaia di persone che vi parteciparono.

Non ci fu un corteo?

La sentenza di primo grado rinnovava la scomunica universale dei testi: "Ma anche gli altri testi sono tutti sicuramente inattendibili". Tutti avevano infatti ricordato un corteo a Pisa prima del comizio.

Mentre la Corte decretò che corteo non ci fu. Non si chiese neanche per quale misteriosa ragione tante persone diverse, e non tutte di Lotta Continua, avrebbero dovuto concordare che ci fu un corteo la cui rilevanza sul racconto dell'accusa è nulla. Nel rapporto di polizia, dice la Corte, del corteo non si parla; e non se ne ricorda il teste Tronca. Ora, a parte ciò che della memoria di Tronca ha già detto, egli aveva dichiarato: "Ci fu un concentramento, non ci fu corteo... si riunirono nella piazza, adesso non ricordo il nome di questa piazza... Se ci fu [un trasferimento da una piazza all'altra] ci fu così alla spicciolata insomma, non ci fu un corteo vero e proprio. Io in quella circostanza non mi ricordo che si sia svolto un corteo... Mah, corteo organizzato io lo escluderei. Io non lo ricordo, comunque lo escluderei... Non mi pare. Penso che... ecco, io ricordo che i manifestanti andarono in piazza così alla spicciolata, sia pure magari a forti gruppi, ma insomma non in corteo".

Come si vede, non si tratta di una versione limpidissima; al contrario. Ma nella sua deduzione, oltre a una quantità di testi, la Corte ignora almeno altri due argomenti contro la pretesa, davvero capricciosa, di negare un corteo avvenuto. [Dev'essere per contagio della pioggia negata]. Uno è che la maggioranza dei partecipanti non pisani alla manifestazione arrivava a Pisa in treno o in pullman, e la piazza Sant'Antonio, dalla quale le persone mossero in corteo alla volta della piazza del comizio, è quella che fa da terminal dei pullman, ed è adiacente alla piazza della stazione. Dunque il concentramento in quel punto, e il tragitto comune fino alla piazza San Silvestro, hanno una ovvia ragione pratica e logica, tanto più in una giornata di tensione, divieti, rischi di incidenti. Il secondo argomento risulta proprio dallo zelo del dibattimento. Infatti la Corte, nel puntiglioso quanto inane tentativo di trovare una sconfessione alla mia versione del dopo comizio pisano, convocò anche nove funzionari e agenti della squadra politica della polizia in servizio d'ordine quel giorno. Quei poliziotti, persone perbene che comprensibilmente dichiaravano di avere ricordi confusi di un episodio così remato, e in una tal ressa di manifestazioni, vennero trattati con fastidio e sufficienza dalla Corte perché sostenevano, quasi tutti, di aver prestato servizio

in altri punti della città, e non nella piazza. La spiegazione più sensata era che controllassero appunto una città attraversata da un corteo prima, da gruppi di militanti poi, dal deflusso dei manifestanti che avevano partecipato, all'altro capo dello stesso lungarno, a un comizio di Pajetta eccetera.

Marino teste a difesa

L'estensore della sentenza non si era ricordato che di fatto il primo a parlare del corteo era stato Marino, in quel brano sopra ricordato della sua prima deposizione, il 21 luglio 1988, a Pamarici: *"Nel frattempo avvenne la morte di Serantini a Pisa...; ricordo che vi fu una imponente manifestazione, cui parteciparono moltissimi aderenti a Lotta Continua; fu anche tenuto un comizio da parte di Adriano Sofri. Subito dopo tale comizio il Sofri ed il Pietrostefani mi avvicinarono"*.

E' evidente, se le parole hanno ancora un significato, che l'imponente manifestazione era il corteo, e fu anche tenuto un comizio... Manifestazione, nel linguaggio di quei tempi, era sinonimo di corteo: che cos'altro potrebbe voler dire la distinzione fra una imponente manifestazione e un comizio?

Su questa manipolazione marchiana si è dichiarata la falsità di tutti i testimoni. Aggiungo che dopo la pubblicazione della sentenza, che aveva dato un tale rilievo alle questioni della pioggia e del corteo, numerose nuove testimonianze furono pubblicamente rese: fra esse quella dei dirigenti del Pds Massimo D'Alema e Fabio Mussi sull'Unità, e di molti intervenuti a un pubblico dibattito a Pisa il 10 maggio 1991. Soprattutto, quello che è imprevedibilmente avvenuta per effetto della pretesa della sentenza di negare realtà accertate come la forte pioggia e l'andata in corteo al comizio del 13 maggio 1972, è stata la possibilità di una quantità di persone di tramutarsi in potenziali testimoni. Da un confronto di versioni fra un accusatore e un accusato su un preteso colloquio a quattro occhi (a sei prima che sparisse Pietrostefani) per antonomasia inaccettabile, la questione si è trasferita sul piano di fatti eminentemente oggettivi e pubblici, com'è una pioggia o, in altro modo, un corteo.

I testimoni e un altro esempio di arbitrio della "prova logica"

I testimoni non hanno detto che la verità, e la loro condanna in solido come inattendibili (o più francamente: falsi) non ha alcun appiglio nei fatti accertati, e non ne ha alcuno logico. Immaginare l'"istruzione" al falso di decine di testimoni, di diversa storia e appartenenza politica, su argomenti notori e controllabili per giunta da qualche migliaio di persone (così per il corteo) se non addirittura da un'intera cittadinanza (così per la pioggia), vuol dire cedere molto al sospetto e alla fiducia nei complotti.

Ma la sentenza d'appello va molto più in là. Dalla eventualità - qui del tutto infondata, ripeto con forza - che un imputato o dei testimoni mentano su qualche circostanza, fa discendere in modo drastico quanto torbido la prova dell'accusa. Si legga: *"Le prove con le quali la difesa ha cercato di sostenere che l'incontro non c'è mai stato sono risultate tutte inattendibili. La conseguenza non può che essere una sola: se si nega un fatto sostenendo la negazione con affermazioni che poi si rivelano false, allora è falsa anche la negazione e il fatto negato è vero"*. Secondo la lettera di questa argomentazione logica, se la nega di aver ammazzato uno ieri pomeriggio, e sostengo di essere stato al cinema a quell'ora, e non sono stato al cinema, è provato che l'ho ammazzato. Un po' pericolosa, questa logica.

Marino "non si è mai contraddetto"?

La sentenza arriva a scrivere: *"che Marino abbia incontrato Sofri in un bar della piazza, allontanandosi per circa dieci minuti con lui per parlare dell'omicidio Calabresi, risulta chiaro dalle dichiarazioni di Marino, che non si è mai contraddetto..."*. Così: Marino risulta chiaro da Marino! Rivediamo ora quel non si è mai contraddetto.

1) Marino ha detto: fui avvicinato da Pietrostefani e da Sofri e andammo a bere qualcosa in un bar. Poi ha riconosciuto, dopo varie versioni intermedie, di non ricordare che Pietrostefani fosse a Pisa quel giorno.

Dunque Pietrostefani non andò al bar con lui. Inoltre, non essendoci Pietrostefani, e non essendo io al corrente [sempre secondo Marino] della venuta di Marino, non avrei potuto avvicinarlo, ma dovette essere lui ad avvicinare me. Ecco due prime contraddizioni, una legata all'altra, plateali.

2) Richiesto in dibattimento di fare il nome di almeno qualcuno altro che fosse venuto al bar, dopo un lungo farfugliare ed esitare - registrato nel verbale - Marino nomina Marini e Brogi. Marini nega la circostanza, e spiega che cosa fece alla fine del comizio. Brogi spiega di non essere stato a Pisa, bensì a Sampierdarena: dirigeva allora Lotta Continua a Genova, ed era stata indetta una manifestazione, con lo stesso argomento, a Sampierdarena, di cui lo stesso giornale Lotta Continua pubblicò l'annuncio; cita a testimone un altro militante di spicco di Lotta Continua a Genova, Tito Capponi, che viene ascoltato e conferma, fornendo altresì nomi di altre persone ancora che avrebbero potuto testimoniare sul punto: la Corte di primo grado non ritenne di sentire altri. Bene: la sentenza scrive che Marini è inaffidabile perché, come tutti gli altri, ha detto che prima del comizio ci fu un corteo (che ci fu) e che durante e alla fine piove forte (e piove forte). Brogi e Capponi vengono dichiarati inaffidabili in quanto non ricordavano chi avesse preso la parola in quella manifestazione ligure, "mentre stranamente ricordavano benissimo l'uno la presenza dell'altro, particolare senza dubbio molto meno significativo di quello richiesto ed il cui ricordo non può non apparire molto sospetto" (sic!). Così si cerca di sbarazzare il terreno da un'altra goffa contraddizione di Marino, circa i pretesi avventori del bar. Dopo di ciò, si dichiara che "Marino non si è mai contraddetto".

Come si tratta Boato, e come Marino

I giudici dichiararono inattendibile anche Marco Boato che testimoniò sulla manifestazione pisana del 13 maggio 1972, cui aveva partecipato. Si trattava per loro di una petizione di principio: tutti i testimoni a difesa sono inattendibili.

A Boato applicarono tuttavia una considerazione concreta: Boato aveva detto in istruttoria, incidentalmente, di essere stato

presente alla manifestazione pisana per Serantini "come tutti i dirigenti di Lotta Continua". Al processo Boato corresse quell'inciso, spiegando che solo alcuni dirigenti di altre città erano venuti a Pisa - com'è vero e provato - e che aveva per un momento sovrapposto al ricordo della giornata di Pisa quello della manifestazione - quella sì molto più vasta, e con una programmata partecipazione di pressoché tutti i dirigenti - tenuta due mesi dopo a Parma, dove era stato assassinato a pugnale il giovane militante di Lotta Continua Mario Lupo. La motivazione della sentenza fa di questa ovvia, ininfluente e limpidamente rettificata confusione di Boato il pretesto per la sua invalidazione come teste.

Ma se il diavolo fa mole il capercchio, figurarsi la pentola. La sentenza non ne fa cenno, ma nelle deposizioni iniziali di Marino in istruttoria c'è la pentola. Il 25 luglio del 1988 Marino riferì all'interrogante Pomarici di una voce circa l'omicidio "avvenuto in Parma di tale Mario Lupo, che fu trovato morto per ferite di coltello. Tale omicidio fu ufficialmente attribuito ad elementi neofascisti, ma presso la sede torinese di Lotta Continua, compagni di cui non ricordo assolutamente il nome, che non mi precisarono la fonte delle loro affermazioni, mi dissero che in realtà il Lupo era stato ucciso su decisione della nostra organizzazione in quanto sospettato di essere un infiltrato e di fare il doppio gioco. Tale notizia fu da me ritenuta inattendibile". Poi, a domanda, disse: "Nulla so invece, neanche per voce giunti all'orecchio, circa l'omicidio di Alceste Campanile". Una confusione colossale, e sorprendente, dato che Mario Lupo, che era davvero un giovane militante di Lotta Continua di Parma ucciso a coltellate in un agguato, era per Lotta Continua un ricordo così importante che ogni anno, nell'anniversario del suo assassinio, si svolgeva a Parma una manifestazione nazionale. L'omicidio di Alceste Campanile, avvenuto tre anni dopo, era da parte sua altrettanto noto e ancora più discusso, proprio per i dubbi sollevati clamorosamente, e dalla stessa Lotta Continua, sulle sue vere responsabilità.

Come che sia, il 17 agosto successivo, cioè dopo 23 giorni, interrogato nuovamente dal giudice Lombardi, che evidentemente gli aveva rinfrescato la memoria, Marino mette a

verbale: "Devo fare una rettifica... sugli omicidi di Mario Lupo e di Alceste Campanile. Ho fatto confusione tra i due casi in quanto il Mario Lupo fu assassinato effettivamente da estremisti di destra; è invece Alceste Campanile che fu trovato morto nella campagna intorno a Reggio Emilia. Pertanto quanto da me verbalizzato deve intendersi riferito ad Alceste Campanile. Ho infatti confuso un nome con l'altro".

Si paragonino ora - nessuno può negare che in questo caso il paragone sia obbligato - il lapsus di Boato (che sovrappone il ricordo di due manifestazioni avvenute nello stesso anno, a due mesi di distanza, una a Pisa e una a Parma, ambedue contro l'uccisione di un ragazzo) e la confusione di Marino (che scambia Mario Lupo con Alceste Campanile, per giunta su un tema così spinoso come l'insinuazione che Lotta Continua abbia parte nell'assassinio di un suo militante).

La sentenza dichiarò Boato, dunque, testimone inattendibile. Non fece cenno della confusione di Marino che ha qui ricordato. Commentando la sentenza, alcuni quotidiani fecero un titolo a parte sull'inattendibilità di Boato. Dopolutta, non si è parlamentari per niente.

Se avesse partecipato o meno

In dibattimento era stato sollevato dal mio difensore un'obiezione molto sensata, derivata dalla dichiarazione di Marino di non aver più visto né sentito Pietrostefani e Bompresì dopo il viaggio a Pisa. Dato che aveva detto di subordinare la sua partecipazione all'impresa omicida al colloquio con me, come fecero quelli a mandare avanti la casa senza sapere se l'autista ci stesse o no?

La sentenza di primo grado non trovò difficoltà. (Mi si permetta di citare il torturato linguaggio in cui la sentenza riassunse la questione: "Per la difesa è inverosimile che fosse stata già fissata la data per il giorno 16 senza sapere se Marino avesse partecipato o meno"). Ecco, nello stesso stile, la loro risposta: "il fatto che la data fosse stabilita è circostanza che non contrasta affatto col racconto di Marino, perché la decisione proveniva dall'Esecutivo e Pietrostefani sapeva benissimo

che Sofri era d'accordo e quindi era sicuro che Marino avrebbe partecipato perché Sofri non avrebbe non potuto (sic!) confermare a quest'ultimo quello che il Pietrostefani stesso aveva già riferito a Marino; e cioè che la decisione proveniva dal predetto organismo e che Sofri era d'accordo".

Intanto, se ne dedicano due cose. La prima, che Marino veniva a parlarmi solo per accertarsi che Pietrostefani non gli avesse mentito: bella opinione aveva del suo committente. La seconda, è che gli omicidi avrebbero potuto trovarsi all'ultimo momento senza autista. Se ne ricava altresì la tranquillità con cui la sentenza assicurava che l'omicidio fosse stato deciso dall'"Esecutivo", cosa non solo non provata, ma neanche mai indagata, e anzi lasciata del tutto cadere in dibattimento. I membri presunti dell'Esecutivo ascoltati in aula non si sentirono fare neanche una domanda sull'eventualità di aver partecipato a una decisione su un omicidio: eppure, se ciò fosse avvenuto, e a prescindere dal loro eventuale disaccordo, avrebbero dovuto essere perseguiti come complici in omicidio e accoliti di una banda assassina. (Senza parlare della risibilità di un colloquio in cui io parlassi a Marino in nome e per conto di un Esecutivo, o di qualunque altro organo)

L'Esecutivo, la banda armata Lotta Continua

Pur avendone avuto inizialmente la tentazione, e anzi l'intenzione (come mostrarono gli avvisi a Boato, a Mauro Rostagno, e altri), i magistrati d'istruttoria rinunciarono presto a imboccare la strada dell'incriminazione formale di Lotta Continua, attraverso la contestazione di reati associativi, come la banda armata. A loro volta, i giudici del dibattimento, per bocca del presidente, in apertura del processo e poi più volte nel suo corso, dichiararono di doversi attenere al capo d'imputazione, il quale non comprendeva reati associativi. Ciò proclamato, l'impressione nel dibattimento era che lo si contraddicesse di fatto drasticamente, fin dalla decisione iniziale di tenere unito il procedimento per accuse di rapina con quello per l'omicidio (benché fosse scontata la prescrizione per le rapine, come poi è stato) che aveva lo scopo di processare un omicidio attraverso

delle rapine. Questo intento culminava nella mia posizione, quella cioè di uno che non era neanche accusato di aver concorso a rapine, e però diventava l'anello finale di una presunta catena. L'impianto cui la conduzione del dibattito si è uniformata era costituito da una presunta piramide a tre gradini: le rapine a quella inferiore, l'omicidio in cima, e una presunta struttura illegale occulta dipendente dall'Esecutivo fra i due. Prima ancora della discussione sul fondamento probatorio di una simile struttura occulta, questa scelta era del tutto arbitraria, come quella che perseguiva un reato senza dichiararlo, o piuttosto dichiarava di escludere un reato associativo per poi trattarlo di fatto come la prova del reato specifico. Nella sentenza questo paradosso divenne più evidente, se non altro perché fu messo nero su bianco: sicché una motivazione che si premurava di apparire sobria - salva l'ebbrezza delle apologie morali di Marino e della sua compagna - finiva col proclamare la colpevolezza in solido dell'Esecutivo di Lotta Continua, ciò che non avrebbe dovuto essere consentito, oltre che dalla verità storica e dalla decenza morale, per l'appunto dal capo d'imputazione.

La più grossa di tutte: la piazza disboscata

Una tesi aveva parlato della propria presenza a un mio comizio "in una piazza piccola e alberata". Si trattava del mio comizio a Pisa il 13 maggio 1972, come confermava inequivocabilmente il resto del ricordo della teste - che vi si commemorasse un compagno ucciso, il giovane anarchico Serantini. All'accusa premeva però, per accreditare Marino, di sostenere che la teste si fosse riferita al mio comizio di Massa del 20 maggio.

Avevo osservato, per sovrappiù, che la piazza di Pisa era più piccola e raccolta, ed era più che alberata, contenendo in realtà un fondo sterrato pieno di pini. Allegai numerose foto di entrambe le piazze. Bene: la sentenza d'appello scrive che "dalle foto allegate in atti dalla stessa difesa, riproducenti la piazza di Pisa, ove fu tenuto il comizio del 13 maggio 1972, risulta chiaramente che non era né piccola né alberata".

Sono andato a contare gli alberi della piazza San Silvestro a Pisa. Sono cinquantaquattro. 54 pini marittimi. Nel '72 erano tutti là, appena più bassi. Conoscete molte piazze, per giunta piccole (senza andare in periferia, a Pisa ci sono dieci piazze più grandi) che siano più alberate?

Il 10 luglio del 1992 il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato un ordine del giorno, e lo ha inviato al Presidente della Repubblica, al Vicepresidente del CSM, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Ministro Guardasigilli. Dice: "Il Consiglio Comunale di Pisa, riunito in seduta plenaria, a fronte della sentenza d'appello del Processo Calabresi (giudice Dr. Renato Cavazzoni; giudice a latere dr.ssa Laura Bertolè Viale) intende informare le SS.VV. che:

in relazione al passo della motivazione della sentenza dove si legge: "dalle foto allegate in atti dalla stessa difesa, riproducenti la piazza di Pisa, ove fu tenuto il comizio del 13 maggio 1972, risulta CHIARAMENTE che non era né piccola né ALBERATA":

Constatato che il riferimento è relativo alla Piazza S. Silvestro di Pisa, dichiara che questa affermazione appare oggettivamente errata (come si può constatare dalle foto citate, che alleghiamo, e come ogni pisano può testimoniare ancor oggi):

il Consiglio Comunale invita cortesemente le SS.VV. a tenere conto di queste affermazioni che, per correttezza e conoscenza civile, ci sentiamo di dovere trasmettervi.

Vi ringraziamo per l'attenzione".

Io non posso credere che chi ripercorra la circostanza unica dell'accusa circa il colloquio pisano, e le smentite, le ritrattazioni e le rettifiche, e le incongruenze che avvolgono ogni minimo dettaglio dell'accusa, ritenga che essa possa restare in piedi. Non un dettaglio regge così come è stato enunciato da Marino. Quelli che cadono non sono il frutto di errori possibili di memoria, per la distanza degli anni, o sviste o lapsus di un racconto, ma provate costruzioni false. Così per l'essenziale presenza di Pietrostefani al colloquio, sostenuta, appannata, e infine ritirata. Così per l'asserzione di Marino che, finito il colloquio, mi avrebbe salutato e sarebbe ripartito per Torino.

Così per la scena del tranquillo esodo dalla piazza, costruita sulla dimenticanza della brusca conclusione sotto la pioggia. Così per dettagli grotteschi come "l'industriale di Reggio Emilia". Così per la bugia estemporanea, inventata giocoforza, e dopo un lungo e imbarazzato silenzio, in dibattimento, sull'impossibile istruzione impartita da me: Vai a Torino e aspetta la telefonata del Luigi ecc. Così per la menzione, anche qui estemporanea e anche qui pronunciata a casaccio dopo lunghe insistenze del Presidente in dibattimento, di Bragi - che era a Genova - fra i presenti a Pisa e anzi fra i passeggianti che al termine del comizio si sarebbero recati a un bar. Così per l'estemporanea invenzione dell'attesa della telefonata il giorno dopo a Torino in sede, tradita dal fatto che il giorno dopo sarebbe stato una domenica. Così sull'altalena di sciocchezze sull'Esecutivo, di cui Marino varia di volta in volta la composizione - non ozzecandoci mai, e dimenticando perfino di menzionarne i membri operai, che sono sempre stati la maggioranza, quando c'è stato un Esecutivo - e nel cui nome sostiene ridicolmente che io avrei dovuto ribadirgli una commissione di omicidio. Così per il contenuto del preteso colloquio, non solo grottesco per la grossolanità, ma dilatato e ristretto come il soffietto di una fisarmonica a seconda che le circostanze contestate costringessero ad allungarlo o abbreviarlo eccetera. Ogni dettaglio, dunque, è sconfessato, riaggiustato, dimostrato falso o impossibile. Uno ce n'è, cui le sentenze si sono appigliate con pervicacia, e riguarda l'andata in corteo che non ci sarebbe stata, in cui Marino non ha collaborato, per la semplice ragione che mai nessuno si è sognato di domandargli se ci fosse stata, e che anzi, come abbiamo visto, era stato Marino stesso fin dal suo primo interrogatorio verbalizzato a far intendere il contrario.

Che sia possibile credere, su queste basi, alla accusa che mi è stata mossa, io non posso ammetterlo.

Voglio aggiungere una considerazione.

La sentenza di primo grado finiva col dire che la ragione della mia condanna restava anche fuori e contro le risultanze fattuali. Finiva con l'enunciare la presunta "prova logica" della mia colpevolezza in un assioma indimostrato e indimostrabile:

secondo il quale sono stato io perché non potevo che essere io. Quando la sentenza spende pagine a sostenere che la difesa si è impegnata a contraddire la versione di Marino rispetto alla sua stessa partecipazione all'attentato, perché sapeva che ogni singola difesa era vincolata alla sconfessione totale del racconto di Marino, insegue una deduzione del tutto arbitraria. La difesa ha confutato il racconto di Marino per convinzione della sua falsità: e le verifiche non le sono certo mancate. Ma ciò non le è affatto necessario. Per restare alla mia posizione, la dimostrazione che l'accusa formulata contro di me da Marino rispetto al colloquio pisano è falsa, contraddetta e impossibile, non ha niente a che fare con qualunque altra circostanza, è del tutto autosufficiente. Anzi, lungi dal poter riverberare su me gli effetti di una presunta (e inesistente, e smentita) verità di altre parti del racconto di Marino, un giudizio che sia disposto a guardare dentro la piena e clamorosa falsità dell'accusa contro di me dovrebbe trarne conseguenze insuperabili rispetto a ogni attendibilità di Marino. Questo vorrebbe una retta ragione e logica, ma anche e soprattutto la lealtà del diritto. Non so se esista una figura giuridica opposta alla chiamata di correo: so di essere innocente, e che dalla prova di fatto della mia innocenza si dovrebbe muovere verso la conoscenza del mio accusatore, e non viceversa.

Le sentenze hanno fatto il viceversa, senza arrestarsi di fronte a nessuna enormità. Questa procedura era francamente esplicita, come si è ricordato sopra, alle pagine 701-702 della motivazione del primo grado: là si enuncia la logica che, senza e contro le prove, ha portato e avrebbe comunque portato alla condanna. Marino, ricapitola la sentenza, era militante di Lotta Continua, appartenente a una struttura illegale, coautore di rapine, restato in Lotta Continua fino allo scioglimento. "Ad avviso della Corte tale elemento non lascia alcun dubbio che tale delitto maturò all'interno di tale movimento". Così il testo della sentenza, che tramuta una serie di tale in un argomento assoluto. "Marino il 13 maggio incontra Sofri, col quale era legato dai rapporti di amicizia che sappiamo, ed il meno che si possa dire è che non sembra credibile che due giorni dopo egli parta per Milano per compiere il primo omicidio politico

della storia della Repubblica senza dire nulla né a questi né ad altri. Quell'omicidio, allora, non può che essere stato deciso dal gruppo dirigente di Lotta Continua, e Marino afferma dall'«Esecutivo nazionale». Ecco come una catena di illazioni ciascuna arbitraria e indimostrata si salda, nella sentenza, fino a stringersi attorno al collo, oltre che dei miei coimputati e mio, dell'intero gruppo dirigente di Lotta Continua di allora. Frasi che non dovrebbero trovare posto nella motivazione di una sentenza giuridica: «il meno che si possa dire...», «non può che essere stato...»: si tramutano in asserzioni che si confermano da sole. Per ciascuna di queste condizioni, anche a volerle ammettere, ci sarebbero altrettante diverse possibilità. Io ho dimostrato che Marino non ebbe con me il dialogo alla fine del comizio, e tanto meno mi parlò di imprese omicide. E quando anche le avesse avute in animo, come la sentenza ritiene arbitrariamente di dare per accertato, avrebbe potuto tacere; e avrebbe potuto perfino parlarne e ricevere da me un rifiuto. La sentenza dichiara che niente di tutto ciò sarebbe stato nemmeno in astratto possibile. La sentenza presume di giudicare e condannare sulla sua supponenza psicologica, senza e contro le prove. Questo arbitrio la chiama logica.

Se la verità di Marino non sia provata, o se sia provata la sua falsità

Vorrei invocare un'ennesima volta il mio diritto, finora calpestatto, a una considerazione di tutti i dati di fatto che non miri a sostenere l'insufficienza o anche l'inesistenza di prove provate a mio carico, bensì l'esistenza di tutte le smentite e le contraddizioni di fronte all'accusa che mi venne mossa. Non solo infatti non è provato, né provabile, il colloquio che costituisce, unico, l'accusa, ma è provata nella misura del possibile la sua deliberata falsità. Ci si chieda quale altra smentita potrebbe avere, per giunta a una simile distanza di anni, una accusa calunniosa. Non avrei certo potuto provare di non essere stato a Pisa nel giorno in cui vi tenni un comizio pubblico e di risonanza. Fuori di questo, non una delle circostanze controllabili si è risolta a favore di una verità e

anche solo di una verosimiglianza dell'accusa. Tutte si sono risolte a favore della sua falsità, oltre che inverosimiglianza. Inoltre, una serie di cittadini onorati, e persone perbene - benché gratuitamente denigrati da inquirenti e giudici - hanno testimoniato univocamente la mia versione dei fatti, confortata da numerosi riferimenti materiali.

La domanda: perché Marino avrebbe dovuto mentire? E i suoi effetti

Perché Marino avrebbe dovuto confessare il falso? Il presunto buon senso di questa domanda si è costantemente sostituito alle risposte necessarie. Mi sembra impensabile che un tribunale muova dall'interrogativo sul perché qualcuno possa mentire, piuttosto che dall'interrogativo se menta. Fra i due, uno ha a che fare con la verità di fatto e l'accertamento fattuale, l'altro con la sfera assai più vaga della illazione psicologica. Muovendo dalla convinzione che Marino non potesse mentire, gli inquirenti hanno rinunciato da bel principio a prendersi la briga di controllare se di fatto mentisse. Se mi chiedo perché Marino dovrebbe mentire, e non trovo risposta (non si trovano le risposte che non si vogliono trovare), ecco che diventa per me superfluo e addirittura seccante verificare le cose che Marino mi racconta. Racconta di aver rubato una macchina forzando il deflettore sinistro? Io, che lo metto a verbale, potrei andare a controllare le vecchie carte, e mi accorgerei che di quell'auto rubata risulta solo una forzatura, del resto nota come precedente, al deflettore destro. Resterei perplesso, e allora andrei a vedere sull'auto stessa come stanno le cose, ammesso che la distanza di tempo lo consentisse ancora. Farei magari un po' di fatica a rintracciarla, l'auto, ma la troverei, e mi assicurerei che fosse a disposizione per questo come per altri accertamenti. E invece che cosa fanno inquirenti che si rifiutano di chiedersi se Marino menta? Finito di scrivere il verbale, aggiungono tutt'al più un elogio alla precisione di Marino, firmano e chiudono la cartellina. Così, di lì a pochi mesi, l'auto sarà smantellata - infatti, non pagava il bollo... - e di lì a oltre un anno, solo perché qualcuno ha posto il problema nel corso del processo di primo

grado, si verrà a sapere che l'auto non c'è più, è stata distrutta, e lo è stata addirittura qualche mese dopo la "confessione" di Marino. (Questa è la più benevola delle ipotesi, quella che immagina che la macchina sia andata distrutta solo per una catena di incurie: ipotesi benevola, data la completezza sistematica della distruzione dei corpi di reato, non facile da far rientrare nella probabilità delle coincidenze). Eppure, di ragioni per avere almeno qualche dubbio metodico di fronte al racconto di Marino ce n'erano. Per esempio la nota, ma non abbastanza mediata, questione del colore dell'auto: Marino sbaglia, e dice che l'auto dell'omicidio era beige, mentre era blu. Gli inquirenti sono pieni di comprensione, benché la cosa sia grossa - sbagliare il colore dell'auto che si ruba e si guida per l'unico omicidio della propria vita, non è poco - e si affrettano a dichiarare che si è trattato di un lapsus di Marino. Ma anche se così fosse (benevolissima ipotesi anche qui) è dimostrato almeno che a Marino la memoria può giocare qualche tiro, per esempio sull'auto, e si dovrebbe correre a mettere l'auto stessa in salvo per ogni evenienza. Macché: anzi. Il giudice istruttore accetta di spiegare che il lapsus di Marino si giustifichi con la confusione con un'altra auto rubata da lui, a Lerici, per una rapina, che era appunto beige. Si penserebbe che fosse più plausibile il lapsus inverso, e cioè che fosse il ricordo principale a soverchiare quello secondario: ma abbiamo detto che non vogliamo correre dietro alla psicologia. Fatto sta che il giudice istruttore, dopo aver raccolto le dichiarazioni di Marino, ne espone una parte a uno degli interrogati "minori", Sibona, e gli fa osservare che Marino è particolarmente credibile per l'esattezza dei suoi ricordi sui particolari: per esempio, il colore beige dell'auto rubata a Lerici! Allora il giudice istruttore deve mettersi d'accordo con se stesso. Perché delle due l'una: o ricordare esattamente il colore di un'auto rubata è importante, e allora il giudice che elogia l'esattezza di Marino per l'auto beige di Lerici non può non allarmarsi per lo svarione di Marino per l'auto non beige di Milano. Oppure non è importante, e allora non deve esserlo in alcun caso. E' un altro esempio delle conseguenze di quel dogma iniziale (perché Marino dovrebbe mentire...).

La stessa cosa vale per gli accertamenti balistici. Marino dice: sparò Bompressi, e con un revolver a canna lunga. Se si fossero chiesti se la versione di Marino fosse accertabile con gli elementi materiali disponibili, o fosse magari lasciamente dipendente dalle notizie di stampa che a suo tempo avevano, del tutto arbitrariamente - per effetto del paragone con l'arma sequestrata a Nardi - intitolato su una Smith and Wesson special a canna lunga, gli inquirenti, e poi i giudici, avrebbero dovuto ricercare per primi la verifica di Marino negli accertamenti tecnici e materiali, invece che lasciarli alla difesa, o perfino negarli alla difesa stessa. Così magari non dico che avrebbero potuto preservare i corpi di reato, proiettili e frammenti attribuiti al delitto, ma almeno avrebbero potuto accorgersi tempestivamente della loro eliminazione.

Facciamo l'esempio enorme del P.M. Pomarici e della ormai celebre cartina rovesciata. Siamo al primo interrogatorio verbalizzato di Marino, il 21 luglio, alla presenza del solo P.M.; il G.I. verrà chiamato in causa, singolarmente, solo dopo alcuni giorni. Marino descrive a verbale la via di fuga aiutandosi con una cartina stradale, e indica una via di fuga diversa e opposta a quella realmente seguita dagli attentatori. Passano mesi da questo episodio, e grazie al segreto istruttorio nessuno può averne notizia. Quando, col rinvio a giudizio, nell'estate dell'89 - cioè un anno dopo! - le carte diventano pubbliche, gli imputati e la difesa scoprono la strafalcione di Marino, e non credono ai propri occhi. Contrattano, controllano: è proprio così, Marino ha indicato una via di fuga incompatibile con quella accertata, e lo ha fatto peraltro con una quantità di dettagli che rendono inconcepibile qualunque spiegazione che non sia quella del puro errore di uno che sta mentendo. Di fronte alla clamorosa denuncia del falso, gli inquirenti replicano, dopo un iniziale imbarazzo, che non c'è niente di strano: semplicemente, hanno sottoposto a Marino la cartina alla rovescia, cosicché Marino ha invertito il tragitto della fuga. Peggio la toppa del buco. Infatti, come si è puntualmente mostrato, a parte l'assurdità dell'idea che le cartine dello stradario telefonico si possano guardare alla rovescia, la descrizione di Marino è impossibile da applicare alla direzione

opposta, e la motivazione della sentenza si arrampica sugli specchi per pagine e pagine sull'argomento riuscendo solo a finire anche lei in un vicolo cieco. Ma il punto è un altro. Ammettiamo per un momento che la cartina rovesciata spieghi lo svarione di Marino: resta però da spiegare lo svarione del P.M. Infatti Pomarici, che sottopone a Marino la cartina, e mette a verbale il suo racconto (anzi, si deve supporre che contribuisca attivamente a dargli forma, dato che espressioni come quella ripetuta circa l'attraversamento semaforizzato di corso Vercelli non sono proprio tipiche del linguaggio di Marino, e neanche della generalità delle persone normali) non solo non si accorge che il percorso verbalizzato non corrisponde affatto a quello autentico - che dovrebbe conoscere a perfezione, occupandosi da anni del caso - ma, scrivendo la sua requisitoria finale per chiedere il rinvio a giudizio, loda Marino anche per l'esattezza della descrizione della via di fuga, e anzi precisa che quell'esattezza è una conferma della attendibilità di Marino. Insomma, chi è che ha guardato alla rovescia la cartina, Marino o Pomarici, o tutti e due? E che cosa bisogna pensare di un presunto autista che sbaglia il colore dell'auto e descrive una via di fuga completamente falsa, e di un magistrato inquirente che non se ne accorge e poi mette per iscritto un elogio della precisione del "pentito"? Ecco dove si arriva a partire dal pregiudizio indotto dalla pseudo domanda perché Marino dovrebbe mentire, e dal rifiuto di porsi la domanda obbligata, se menta, perfino quando - e avviene tante volte - che Marino dica il falso è provato.

Auto da fè

Fra le più inconsulte sortite dell'accusa nel corso del processo d'appello, c'è stata la dichiarazione del sostituto procuratore generale, Dello Russo (quello che se l'era presa con gli intellettuali utili buoi: stramba fusione degli utili idioti e del parco buoi) secondo cui lo era un reo confessato. La sentenza d'appello si conclude col periodo che segue:

"Confessare simili delitti non è stato certo facile; è inumano pretendere un comportamento coerente e scevro di tentenna-

menti da chi questa confessione affronta, e soprattutto non può pretenderlo chi, nonostante quanto finora scritto, a tale confessione non è ancora pervenuto".

Una sentenza che ha poco a che fare con le regole e i confini del diritto, e molto con l'auto da fè, non poteva avere conclusioni più appropriate.

Richiesta di copie dei
LIBRI BIANCHI MILLELIRE
e CATALOGHI AGGIORNATI

STAMPA ALTERNATIVA
C.P. 741 - 00100 Roma Centro
(fax 06/3253228)

"...Devo spiegare il titolo che ho dato a questo libretto. In realtà non so spiegarlo. Mi sembra bellissimo e corrispondente. Non dimenticherò l'incontro infantile con i tempi del verbo: il presente, il trapassato, il futuro semplice, il futuro anteriore.

Il futuro non è mai semplice.

Il futuro anteriore fu la prima scoperta del vincolo misterioso e attorcigliato che lega ciò che sarà a ciò che è già stato. Le lingue moderne semplificano sempre più, e il futuro anteriore si estinguerà, temo. A quel punto, avremo perso anche l'argomento più invincibile e commovente contro l'ergastolo."

MILLELIRE
STAMPA ALTERNATIVA